

**OPERA DELLA
METROPOLITANA
DI SIENA – ONLUS -**

*Modello di Gestione e
Controllo
ex D.lgs. n. 231/2001*

Approvato dal C.d.A. nella seduta del 18 settembre 2023

“Modello 231”

<i>Versione</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>
1/2011	Novembre 2011	Redazione del Modello 231, del Codice Etico e del Regolamento Organismo di Vigilanza (OdV)
2/2013	Ottobre 2013	Revisione e conseguente adeguamento dei documenti alle novità legislative successivamente intervenute
3/2015	Ottobre 2015	Revisione e conseguente adeguamento dei documenti alle novità legislative successivamente intervenute
4/2019	Febbraio 2019	Revisione e conseguente adeguamento dei documenti alle novità legislative successivamente intervenute
5/2020	Gennaio 2020	Integrazioni in materia di <i>Privacy</i> e <i>Whistleblowing</i>
6/2023	Settembre 2023	Revisione e conseguente adeguamento dei documenti alle novità legislative successivamente intervenute

Il presente Modello verrà aggiornato ogni qualvolta si renda necessario adeguarlo alle mutate disposizioni normative o quando ciò dovesse essere richiesto dall’O.d.V.

“Modello 231”

INDICE

- 1. Parte Generale*
- 2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo*
- 3. Le aree ed i profili a rischio*

Il presente documento contiene, quale Allegati, il Regolamento in tema di *Privacy* e le Linee Guida in materia di *Whistleblowing*.

Il Codice Etico forma invece un documento a sé stante

“Modello 231”

1. PARTE GENERALE

Premessa

Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto la disciplina della c.d. responsabilità amministrativa (da reato) delle persone giuridiche, secondo la quale gli enti, tra cui le società, possono essere ritenute responsabili –e conseguentemente sanzionati- in relazione a taluni reati commessi o tentati nell’interesse o a vantaggio della società stessa dagli amministratori o dai dipendenti.

I soggetti destinatari del citato provvedimento sono gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica, con la sola esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici, nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. La responsabilità di che trattasi viene esclusa, tra l’altro, se l’ente interessato ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione di reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo (i c.d. Modelli 231), idonei a prevenire i reati stessi.

Il quadro normativo di riferimento

Il d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. prevede che gli enti e le società siano responsabili per quei reati commessi a vantaggio o nell’interesse delle stesse da parte dei soggetti:

- + posti in posizione apicale, cioè dei legali rappresentanti, amministratori o dirigenti centrali o a capo di unità organizzative dotate di autonomia finanziaria e funzionale, compresi coloro che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo;
- + sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale, qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Art. 1 - Soggetti

1. *Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.*
2. *Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.*
3. *Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.*

Art. 2 - Principio di legalità

1. *L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.*

Art. 5 - Responsabilità dell'ente

1. *L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:*
 - a) *da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;*
 - b) *da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).*
2. *L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.*

“Modello 231”

Art. 6 - Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 7 - Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 8 - Autonomia delle responsabilità dell'ente

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

- a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

Fattispecie di reato

In base al D.lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni, le fattispecie di reato rilevanti, al fine di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono espressamente individuate dal legislatore. Per quanto interessa il presente documento, possiamo richiamare i seguenti, specifici reati (c.d. reati-presupposto).

“Modello 231”

REATI-PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS. N. 231/2001 E S.M.I.

Art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 316-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Art. 24bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Art. 24ter - Delitti di criminalità organizzata

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. per agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Art. 25 – Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione

- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Soggetto corruttore (art. 321 c.p.)

“Modello 231”

- Istigazione alla corruzione (art. 322, co. 1 e 2, c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Art. 25bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Art. 25bis 1 - Delitti contro l'industria e il commercio

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Art. 25ter - Reati societari

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- False comunicazioni sociali (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali (art. 2622 c.c.)
- Falso in prospetto (art. 2623, co. 1, c.c.)
- Falso in prospetto (art. 2623, co. 2, c.c.)
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, co. 1, c.c.)
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, co. 2, c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635, co. 3, c.c.)
- Istigazione (art. 2635-bis, co. 1, c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)

Art. 25quinquies - Delitti contro la personalità individuale

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)

“Modello 231”

- Pornografia virtuale (art. 600-*quater*, 1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.)

Art. 25sexies - Reati di abuso di mercato

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. n. 58/1998)
- Manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. n. 58/1998)

Art. 25septies – Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, per violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Art. 25octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter* 1. c.p.)

Art. 25octies-1 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

- Indebito utilizzo (art. 493-*ter* c.p.)
- Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.)

Art. 25novies – Reati in materia di violazione del diritto d'autore

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a)-*bis*)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, co. 3, legge n. 633/1941)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis*, co. 1, legge n. 633/1941)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis*, co. 2, legge n. 633/1941)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-*ter* legge n. 633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies*, legge n. 633/1941)

“Modello 231”

- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, legge n. 633/1941).

Art. 25decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Art. 25undecies - Reati ambientali

- Violazione di disposizioni del Codice penale (artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies, 452-octies, 727-bis, 733-bis, 772-bis)
- Violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 152/2006
- Violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 150/1992
- Violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 549/1993
- Violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 202/2007

Art. 25duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (artt. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter, 22, co. 12-bis, D.lgs. n. 286/1998)
- Profitto derivante dalla condizione di illegalità (art. 12, co. 5, D.lgs. n. 286/1998)

Art. 25quinquiesdecies - Reati tributari

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- d) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultamento o distruzione di documenti contabili;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;
- dichiarazione infedele;
- omessa dichiarazione;
- indebita compensazione.

Art. 25-septiesdecies. Delitti contro il patrimonio culturale

Violazione dei seguenti articoli del Codice penale:

- 518-bis (furto di beni culturali)
- 518-ter (appropriazione indebita di beni culturali)
- 518-quater (ricettazione di beni culturali)
- 518-octies (falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali)
- 518-novies (violazioni in materia di alienazione di beni culturali)
- 518-decies (importazione illecita di beni culturali)
- 518-undecies (uscita o esportazioni illecite di beni culturali)
- 518-duodecies (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici)
- 518-quaterdecies (contraffazione di opere d'arte)

Art. 25-duodevicies. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Violazione dei seguenti articoli del Codice penale:

- 518-sexies (riciclaggio di beni culturali)
- 518-terdecies (devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)

L'apparato sanzionatorio

“Modello 231”

Le sanzioni previste dal d.lgs. n. 231/2001 a carico dell'ente o della società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei previsti reati sono:

- sanzione pecuniaria applicata per quote (da un minimo di € 258 fino ad un massimo di € 1.549 ciascuna), fino a un massimo di € 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (solo in caso di applicazione all'ente di una sanzione interdittiva).

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (i reati contro la pubblica amministrazione, taluni reati contro la fede pubblica quali la falsità in monete, i delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, **nonché i delitti contro la personalità individuale**) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a. l'ente abbia tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b. in caso di reiterazione degli illeciti.

Art. 300 (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. L'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:

"Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro). - 1.

In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote.

Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi."

L'accertamento della responsabilità dell'ente o della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

“Modello 231”

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Gli autori del reato

Secondo il D.lgs. n. 231/2001, l'ente o la società sono responsabili per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso”* (c.d. soggetti in posizione apicale o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 231/2001);
- da **persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale** (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 231/2001). La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, D.lgs. n. 231/2001), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

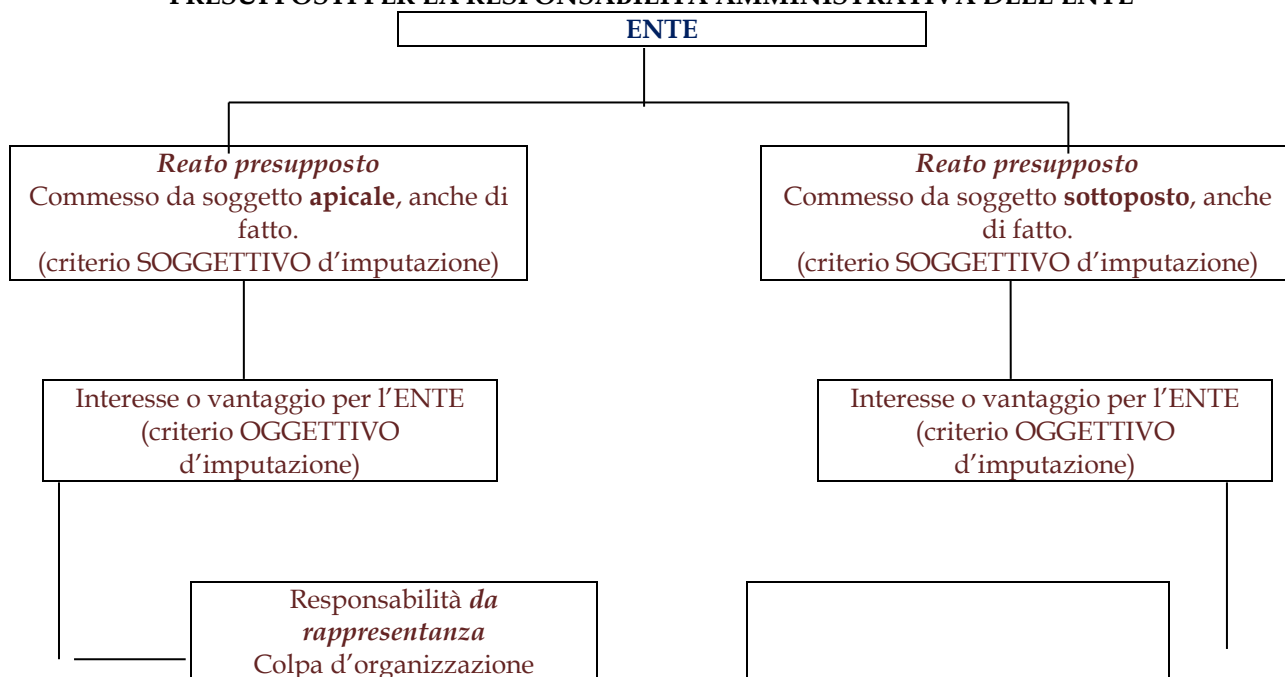
L'interesse o il vantaggio per l'ente o la società

La responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio di esso; non soltanto quindi allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'ente.

Per quanto riguarda la natura di entrambi i requisiti, non è però necessario che l'interesse o il vantaggio abbiano un contenuto economico. La prevista delimitazione del tipo di responsabilità (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001) consente di escludere i casi nei quali il reato è stato commesso dal soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi.

Laddove risulti prevalente l'interesse dell'agente rispetto a quello dell'ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che l'ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito.

PRESUPPOSTI PER LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE



“Modello 231”

(inversione dell'onere
probatorio)

Responsabilità *per colpa*
d'organizzazione

L'esonero della responsabilità

L'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 prevede che l'ente o la società possano essere esonerate dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se provano che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui *sub b)*.

Il d.lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi -in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati- devono rispondere alle seguenti esigenze:

- ✓ individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- ✓ predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente o della società in relazione ai reati da prevenire;
- ✓ individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- ✓ prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo;
- ✓ introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo.

Nel caso di un reato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'ente o la società non rispondono qualora dimostrino che alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In ogni caso la responsabilità è esclusa se l'ente o la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un **modello di organizzazione, gestione e controllo** idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il ruolo istituzionale affidato ad Opera della Metropolitana impone una particolare attenzione alle prescrizioni della legge, con specifico e mirato riferimento alle disposizioni riferite alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, profili questi di particolare interesse al dettato del d.lgs. n. 231/2001.

L'Ente, in ragione delle proprie finalità istituzionali, non perseguendo alcun fine di lucro, non è interessato da nessun profilo economico a che non vi sia il rispetto, nella propria organizzazione, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro, essendovi alla base della finalità di Opera della Metropolitana un profondo profilo etico.

Conseguentemente, non vi è alcun interesse alla mancata attuazione di modelli, metodi e criteri organizzativi finalizzati ad evitare il verificarsi di eventi infortunistici che, tra l'altro, in ragione degli ambienti destinati all'esposizione di opere d'arte e, comunque, di beni artistici (anche in quanto tali gli ambienti stessi), sono interessati da un'ampia affluenza di pubblico, con tutte le immaginabili conseguenze.

Non va inoltre sottaciuto, all'interno della Cattedrale, per i medesimi motivi, un analogo contenuto, tra l'altro, condizionato, in determinati contesti, da momenti ed occasioni di culto.

“Modello 231”

In ragione di quanto sopra, è interesse di OPERA DELLA METROPOLITANA conformarsi alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 231/2001 e, quindi, di dotarsi di un modello idoneo allo scopo di prevenire i reati dal medesimo previsti. È parimenti analogo interesse quello di dotarsi di un Codice Etico, nonché di costituire un apposito Organismo di Vigilanza.

Attese le finalità che il d.lgs. n. 231/2001 attribuisce al modello organizzativo, il medesimo, una volta predisposto, sarà oggetto dei necessari adeguamenti, tesi a renderlo sempre più aderente alle mutate esigenze e rispettoso delle sottese previsioni di legge.

“Modello 231”

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

In via preliminare, è importante far rilevare che Opera della Metropolitana non risulta mai incorsa in contestazioni tali da far prefigurare la commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001.

La medesima non è mai stata parimenti interessata da infortuni sul lavoro suscettibili di profili penalistici.

L'attività esercitata

L'Opera della Metropolitana Onlus è ente dotato di personalità giuridica per possesso di stato (giusta attestato del Ministero dell'interno del 25 marzo 1988), iscritto nel registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Siena al n. 27, già Magistratura dell'antico Stato Senese.

La stessa, senza alcuna ingerenza nei servizi di culto, persegue esclusivamente finalità di utilità sociale nei seguenti settori di attività:

- + tutela, promozione e valorizzazione del complesso monumentale della Cattedrale e del Duomo Nuovo, nonché di tutti gli altri beni, tanto di proprietà quanto affidati, soggetti al vincolo di cui al D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, provvedendo in particolare:
 - alla manutenzione, conservazione e restauro degli stessi e dei relativi arredi, suppellettili ed impianti facenti parte dei medesimi beni;
 - alla amministrazione dei beni destinati alle indicate finalità;
 - ad ogni altra iniziativa connessa o strumentale allo svolgimento di dette attività;
- + promozione della cultura e dell'arte in ogni sua forma e manifestazione;
- + amministrazione, gestione e manutenzione degli eventuali beni patrimoniali i cui proventi sono destinati a spese di ufficiatura e di culto, ancorché non rientranti tra i beni soggetti al vincolo previsto dal D.lgs. n. 490/1999;
- + acquisto e manutenzione degli arredi, delle suppellettili e degli impianti necessari alla funzionalità della Cattedrale;
- + soddisfazione di obblighi derivanti da legati, donazioni, disposizioni di testatori e di altri benefattori.

I mezzi finanziari di Opera della Metropolitana possono essere:

- rendite provenienti dal patrimonio mobiliare ed immobiliare;
- proventi derivanti dagli ingressi ad ogni luogo a cui il pubblico è ammesso a pagamento;
- fitti di eventuali esercizi commerciali;
- diritti di utilizzazione dell'immagine, sotto qualsiasi forma, delle opere d'arte di pertinenza dell'Ente;
- contributi e sussidi concessi dallo Stato, da enti pubblici e privati, da sostenitori privati;
- elargizioni e/o donazioni a qualsiasi titolo pervenute;
- altre entrate eventuali e diverse.

La struttura di amministrazione

Opera della Metropolitana ha i seguenti organi:

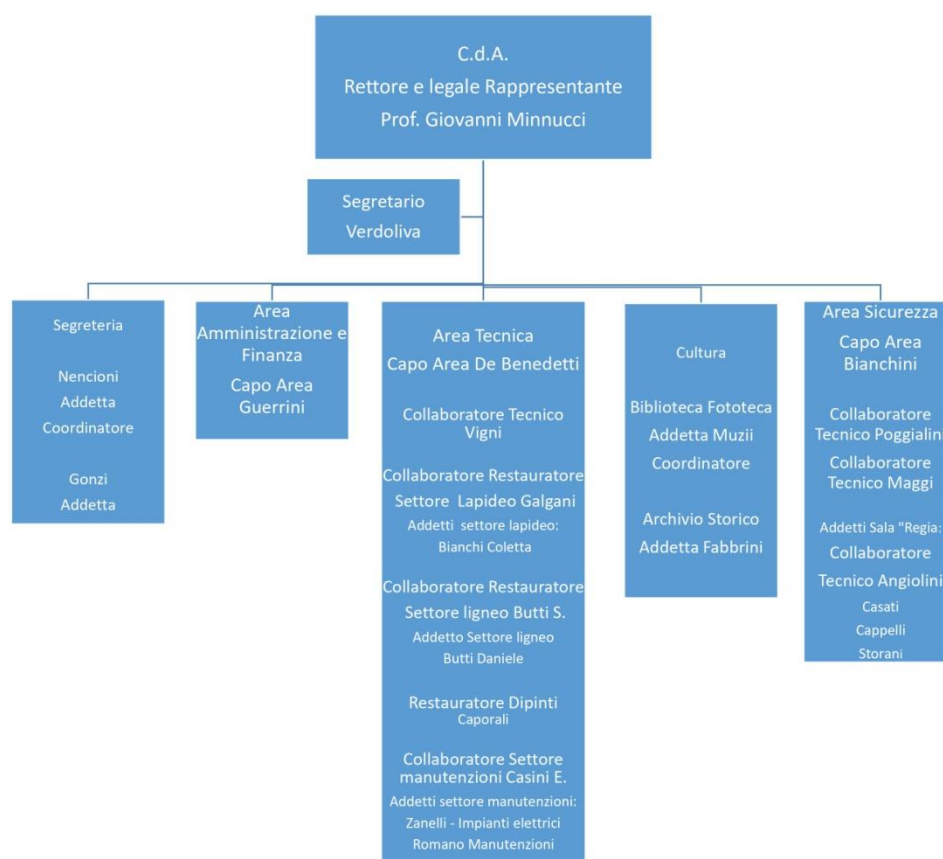
- + il Consiglio d'amministrazione (composto da sette membri, in carica per un triennio);
- + il Rettore (al quale è attribuita la rappresentanza legale dell'Ente);

“Modello 231”

✚ il Segretario.

Nei casi di legittimo impedimento, le funzioni del Rettore sono assunte, *pro tempore*, dal Vice-Rettore, analogamente eletto dal Consiglio d'amministrazione dell'Ente.

Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione di Opera della Metropolitana prestano la loro opera gratuitamente; per le eventuali spese sostenute dai componenti il C.d.A. in ragione della loro carica spetta solamente il rimborso delle stesse, con modalità a piè di lista.



Struttura del modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001

Il modello organizzativo è stato ipotizzato e predisposto sulla base delle scelte di indirizzo degli organi decisionali dell'Ente.

Il Modello risponde all'esigenza di prevenire, per quanto possibile, la commissione dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001 attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche.

Da ciò emerge chiaramente la differenza con il Codice Etico, che è strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di una **etica aziendale**, ma privo di una specifica proceduralizzazione.

Il modello individua:

- ✚ il sistema di governo dell'Ente;
- ✚ l'assetto organizzativo;
- ✚ la metodologia che ha portato l'ente a definire il proprio modello;
- ✚ la definizione dell'organismo di vigilanza;

“Modello 231”

- ✚ **il sistema disciplinare;**
- ✚ **l'attività di formazione e comunicazione.**

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello sono coerenti con quelle del Codice Etico adottato dall'Ente e dei relativi documenti attuativi.

Sotto tale profilo infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale allo scopo di esprimere dei principi di deontologia che Opera della Metropolitana riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti.
- i documenti attuativi del Codice Etico, utilizzati per la gestione tecnico/economica di Opera della Metropolitana, sviluppano operativamente i principi contenuti nello stesso.
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'Ente, possono comportare una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del decreto medesimo. Il Modello specifica quindi le regole che devono essere rispettate al fine di costituire una forma di esonero di responsabilità di cui al d.lgs. n. 231/2001.

Scopo e campo di applicazione

Opera della Metropolitana, compreso ed approvato lo spirito della normativa in esame, ha sentito l'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nelle proprie attività istituzionali, con particolare e specifico riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro, a tutela della posizione e dell'immagine dell'Ente e del lavoro dei dipendenti.

Ha pertanto ritenuto conforme alle proprie politiche istituzionali procedere alla definizione ed attuazione di un proprio Modello di organizzazione e gestione in coerenza con quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2001.

Opera della Metropolitana ritiene che l'adozione del Modello, ancorché non obbligatoria, possa in ogni caso costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Ente, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio della commissione dei reati contemplati dal decreto.

Il presente modello è stato predisposto tenendo presente le prescrizioni del Decreto, utilizzando, per quanto compatibili, le linee guida elaborate in materia da Confindustria ed approvate dal Ministero della giustizia.

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato, nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate nel Decreto.

In particolare, il Modello si propone le seguenti finalità:

- ✚ **determinare** in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Ente nelle aree di “attività a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, con conseguenze non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'Ente stesso;
- ✚ **ribadire** che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Opera della Metropolitana in quanto, anche laddove l'Ente ne traesse apparentemente vantaggio, le stesse sono comunque contrarie alla legge ed ai principi etico-sociali cui Opera della Metropolitana si è sempre attenuta nell'espletamento della propria missione istituzionale e perseguite mediante il previsto sistema disciplinare;

“Modello 231”

- ✚ **consentire** ad Opera della Metropolitana, grazie ad un’azione di monitoraggio sulle “aree di attività a rischio”, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Altri punti fondamentali del Modello sono:

- l’attività di sensibilizzazione a tutti i livelli organizzativi delle regole comportamentali e delle prassi oramai consolidate;
- la mappa delle “aree di attività a rischio” dell’Ente vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati previsti dal Decreto;
- l’attribuzione all’Organismo di Controllo di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico.

Modifiche ed integrazioni del modello

Modifiche ed integrazioni del Modello sono di competenza del Consiglio di amministrazione; l’organismo di controllo può tuttavia intervenire sui necessari aggiornamenti del Modello, fornendo indicazioni specifiche anche in assenza di novità legislative.

L’organismo di controllo interno

Individuazione

L’Organismo di controllo di Opera della Metropolitana di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 231/2011, per il periodo 2012/2018 è stato individuato nelle seguenti persone:

D.ssa Angiola Lippi Piccolomini, Presidente

Prof. Roberto Tofanini, Segretario

Avv. Prof. Luigi Pelliccia, Componente

La scelta delle persone sopra indicate è stata determinata, oltre che dalla individuale professionalità, dagli ulteriori requisiti di autonomia, indipendenza e continuità di azione che si richiedono per la funzione loro assegnata.

Dal gennaio 2018, alla scadenza del secondo mandato triennale, le attribuzioni dell’O.d.V. sono state affidate all’avv. Cristiano Vecoli.

Compiti

All’Organismo di controllo di Opera della Metropolitana è affidato il compito di vigilare:

- sull’osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplati nel Decreto;
- sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull’opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali.

Su un piano più strettamente operativo l’O.d.V. ha il compito di:

“Modello 231”

- **attivare** ogni utile sistema di controllo, tenendo presente che, anche per le aree di attività a rischio, una responsabilità primaria resta comunque demandata ai responsabili operativi e forma parte integrante del processo aziendale;
- **condurre** ricognizioni dell'attività di Opera della Metropolitana ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto dell'Ente;
- **effettuare** periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- **promuovere** idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti necessari;
- **raccogliere**, elaborare e **conservare** le informazioni rilevanti (comprese quelle provenienti dal personale dell'azienda o da terzi) per garantire il rispetto del Modello nonché aggiornare la lista di informazioni che debbono essere trasmesse all'O.d.V. o tenute a sua disposizione;
- **coordinarsi** con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine l'Organismo di controllo viene tenuto informato sulla evoluzione della attività nelle suddette aree a rischio e ha libero accesso a tutta la documentazione rilevante;
- **controllare**, l'effettiva presenza, la regolarità di tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta;
- **condurre** le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- **verificare** che gli elementi previsti le individuate tipologie di reati (adozione di clausole *standard*, regolare attuazione delle prassi oramai consolidate, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D.lgs. n. 231/2001, provvedendo in caso contrario ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- **coordinarsi** con i responsabili delle altre funzioni dell'ente per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione di eventuali procedure alternative alle prassi attuate oramai consolidate, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.).

Rapporti informativi nei confronti degli organi di Opera della Metropolitana

Ogni anno l'Organismo di controllo trasmette al Consiglio di amministrazione dell'Opera della Metropolitana un rapporto scritto sull'attuazione del Modello per le delibere di conseguenza.

L'Organismo di controllo potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di amministrazione dell'Opera della Metropolitana e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Formazione e informativa

Formazione del personale

La formazione del personale, ai fini dell'attuazione del Modello, è gestita informando l'O.d.V. e prevederà:

- l'informativa nella lettera di assunzione per i nuovi assunti; circolari di aggiornamento, quando necessario;
- la consegna del Codice Etico e dei documenti relativi ad eventuali procedure di sicurezza e salute sul lavoro.

“Modello 231”

Informativa a collaboratori

I collaboratori saranno informati sulle politiche di Opera della Metropolitana e sui sistemi di controllo e verifica adottati sulla base del presente Modello e del Codice Etico.

Informazioni nei confronti dell'organismo di controllo

Dovrà essere portata a conoscenza dell'O.d.V. tutta la documentazione utile allo stesso per il corretto svolgimento del proprio compito.

Oltre alle informazioni di cui sopra debbono obbligatoriamente essere trasmesse all'O.d.V. le informazioni riguardanti:

- provvedimenti o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evince lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.lgs. n. 81/2008;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e dai dipendenti in caso di avvisi di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e dal D.lgs. n. 231/2001;
- eventuali rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possono emergere fatti, atti, eventi od omissioni che possano esporre Opera della Metropolitana al rischio di reato;
- le informazioni relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Sistema disciplinare

Ai fini di garantire una efficace applicazione del Modello è stato predisposto un sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.lgs. n. 231/2001 e, in generale, delle prassi oramai consolidate ed acquisite come tali dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Opera della Metropolitana in piena autonomia indipendentemente dalle effettive conseguenze delle condotte stesse.

Sanzioni per il personale interno

A) lavoratori dipendenti

Le disposizioni del Modello sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti, i cui comportamenti posti in essere in violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello e, più in generale, nella *policy* dell'Ente in materia di sicurezza e salute sul lavoro, sono definiti come illeciti disciplinari. Tale violazione, quindi, potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni sanzione e conseguenza di legge, anche in ordine all'eventuale risarcimento del danno, nel rispetto, in particolare, degli articoli 2103, 2106 e 2118 del codice civile, dell'art. 7 della legge n. 300/1970, della legge n. 604/1996 e sue successive modificazioni ed integrazioni sui licenziamenti individuali, nonché dal c.c.n.l. applicato ai rapporti di lavoro subordinato, sino all'applicabilità dell'art. 2119 cod. civ., relativo al licenziamento per giusta causa.

In particolare, i provvedimenti disciplinari irrogabili sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- ✚ ***richiamo verbale;***
- ✚ ***ammonizione scritta;***

“Modello 231”

- + multa;
- + sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- + licenziamento (con preavviso -per g.m.s.- o senza preavviso -per g.c.-).

B) amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori di Opera della Metropolitana, l'Organismo di controllo informerà l'intero Consiglio di amministrazione, affinché assuma le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

In particolare, i provvedimenti disciplinari irrogabili sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- + *richiamo scritto;*
- + *sospensione temporanea dalla carica;*
- + *revoca dalla carica.*

Misure nei confronti di collaboratori

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal d.lgs. n. 81/2008 potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership*, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento di danni qualora da tale comportamento derivino danni concreti ad Opera della Metropolitana, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.lgs. n. 231/2001.

Misure nei confronti dei membri dell'Organismo di controllo

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri dell'Organismo di controllo, il Consiglio di amministrazione di Opera della Metropolitana provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

Verifiche periodiche

Almeno una volta all'anno l'O.d.V. procede a:

- + **verificare** le attività di maggiore rilevanza sviluppate da Opera della Metropolitana in aree di attività a rischio;
- + **verificare** l'effettivo funzionamento del presente Modello;
- + **esaminare** tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno;
- + **esaminare** gli eventi considerati rischiosi;
- + **verificare** la consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal d.lgs. n. 81/2008, dalle disposizioni di legge di riferimento per gli altri profili "sensibili" e, comunque, dal d.lgs. n. 231/2001.

Come esito della verifica verrà stilato un rapporto da parte dell'O.d.V. che evidenzierà eventuali manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio

È vietato a tutto il personale di Opera della Metropolitana, in via diretta, e a carico dei collaboratori, in via contrattuale, di tenere le seguenti condotte:

- attuare comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;

“Modello 231”

- attuare comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Ai fini dell’attuazione degli indicati comportamenti:

1. gli incarichi conferiti ai collaboratori devono essere redatti per iscritto, con specifica indicazione delle regole in materia di salute e sicurezza previste negli ambienti nella disponibilità dell’Ente;
2. coloro che svolgono una funzione di controllo sulle attività lavorative devono porre particolare attenzione all’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all’O.d.V. eventuali situazioni di irregolarità.

Elementi fondamentali dei sistemi di controllo

Alla base della correttezza del rispetto dei sistemi di controllo adottati, comprese le prassi oramai consolidate, vi è il *layout* dell’Ente della sicurezza sul lavoro, caratterizzato dal sistema espressamente delineato e posto in essere, anche attraverso la documentazione prescritta dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Istruzioni e verifiche dell’Organismo di controllo

È compito dell’Organismo di controllo:

- a. curare l’emanazione e l’aggiornamento di eventuali istruzioni scritte;
- b. verificare periodicamente la validità dei sistemi di controllo e delle prassi oramai consolidate finalizzate:
 - all’osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni dei dd.lgs. n. 81/2008 e n. 231/2001;
 - alla possibilità di Opera della Metropolitana di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all’attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

Il modello organizzativo

Il modello intende configurare un sistema strutturato ed organico di prassi oramai consolidate ed attività di controllo, *ex ante* ed *ex post*, volto a prevenire ed a ridurre il rischio di commissione degli indicati reati; in particolare, l’individuazione delle attività esposte al rischio di reato e la loro proceduralizzazione in un efficace sistema di controlli, si propone di:

- **rendere** tutti coloro che operano in nome e per conto di Opera della Metropolitana *pienamente consapevoli dei rischi di poter incorrere*, in caso di violazioni delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, su piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell’ente;
- **ribadire** che tali forme di comportamento illecito *sono fortemente condannate* da O.P.A., in quanto (anche nel caso in cui l’ente fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui Opera della Metropolitana intende attenersi nell’espletamento della propria missione sociale;
- **consentire** all’Ente, grazie a un’azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, *di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi*. Tra le finalità del modello vi è, pertanto, quella di radicare nel personale dipendente, negli organi sociali, nei consulenti esterni, che operino per conto o nell’interesse dell’ente nell’ambito delle aree di attività a rischio, il rispetto dei ruoli, delle modalità operative, dei

“Modello 231”

protocolli e, conseguentemente, del modello organizzativo adottato e la consapevolezza del valore sociale dello stesso al fine di prevenire i reati.

I principi ispiratori del modello

Nella predisposizione del documento, è stato tenuto conto dei sistemi di controllo esistenti (comprese le prassi oramai consolidate), ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e di controllo delle aree di rischio. In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, anche in relazione ai reati da prevenire, Opera della Metropolitana ha individuato i seguenti:

- 1) i principi di *governance* adottati, anche in via di fatto, dall'ente e formalizzati nello Statuto e nelle delibere assembleari e del Consiglio di Amministrazione;
- 2) le prassi oramai consolidate, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa dell'Ente;
- 3) il sistema di comunicazione al personale attualmente adottati dall'Ente;
- 4) il sistema disciplinare di cui al CCNL applicato;
- 5) la legislazione italiana applicabile.

Oltre a quanto appena indicato, principi cardine a cui il modello si ispira sono:

✚ i requisiti indicati dal D.lgs. n. 231/2001 ed in particolare:

- l'attribuzione ad un organismo di vigilanza esterno del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti all'interno dell'Ente ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del decreto legislativo;
- l'attività di verifica del funzionamento del modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli organizzativi dell'Ente delle regole comportamentali e delle i sistemi di controllo istituiti e/o acquisiti nel Codice Etico;

✚ i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:

- la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.lgs. n. 231/2001;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la comunicazione all'organismo di vigilanza delle informazioni rilevanti.

“Modello 231”

3. LE AREE E I PROFILI A RISCHIO

Le attività “sensibili”

Ai fini di quanto interessa il presente documento, le attività *sensibili* esercitate da Opera della Metropolitana e riferite alla correlazione delle stesse con il D.lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

Individuazione delle “attività sensibili”

Opera della Metropolitana ha definito **attività sensibili a rischio di reato** quelle attinenti alle seguenti categorie:

- + reati contro la Pubblica Amministrazione
- + reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- + reati riferiti all’impiego di stranieri irregolari
- + reati afferenti alla corruzione fra privati
- + reati ambientali
- + reati tributari
- + reati contro il patrimonio culturale
- + reati in materia di delitti informatici e trattamento illecito dei dati (*privacy*)
- + reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro
- + disciplina e tutela del *whistleblowing*

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Aree a rischio

I reati qui considerati trovano come presupposto l’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la pubblica amministrazione di stati esteri).

Alla luce dei rapporti che Opera della Metropolitana intrattiene con amministrazioni pubbliche, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono:

1. negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti pubblici, ai quali si perviene mediante procedure negoziate;
2. negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure ad evidenza pubblica;
3. gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento di autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi occasionali / *ad hoc* necessari allo svolgimento di attività tipiche aziendali ed attività strumentali, e per la cura di adempimenti quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc. e nelle verifiche/accertamenti / procedimenti sanzionatori che ne derivano.
4. gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l’igiene sul lavoro e per la gestione di adempimenti, verifiche e ispezioni relativi alla produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero l’emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico;
5. gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni, nonché gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all’assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;

“Modello 231”

6. gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
7. gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
8. predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
9. gestione di procedimenti giudiziali o arbitrali;
10. gestione di attività istituzionali presso soggetti pubblici italiani e stranieri;
11. altre attività sensibili.

Principi generali di comportamento e di attuazione

Tutti i destinatari sono tenuti ad adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel D.lgs. n. 231/2001 ed in particolare sono tenuti a osservare i seguenti principi generali:

- ❖ stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la pubblica amministrazione;
- ❖ instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la pubblica amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- ❖ instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

È fatto espresso divieto a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, e a carico dei collaboratori esterni e *partner*, tramite apposite clausole contrattuali, di porre in essere:

- ✓ comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 231/2001);
- ✓ comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- ✓ qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della pubblica amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice Etico adottato da Opera della Metropolitana) è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia a pubblici funzionari;
- b) distribuire omaggi al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal codice etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della pubblica amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni in favore dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i partner stessi;

“Modello 231”

- e) riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- h) alterare il funzionamento di sistemi informativi e telematici o manipolare i dati in essi contenuti;
- i) nessun tipo di pagamento può esser effettuato *cash* o in natura;
- j) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità

Responsabile interno

Per tutte le aree a rischio vi è un soggetto interno (Capo Area), referente e responsabile delle attività a rischio, che, per quanto di sua competenza, garantisce il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati.

Il medesimo collabora con i responsabili dell'Ente (C.d.A., Rettore, Segretario o soggetti da questi delegati) nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo, comunicando tempestivamente eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello.

Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli applicabili alle aree a rischio individuate, è stato definito individuando per ognuna delle aree a rischio i seguenti standard di controllo:

- a) **segregazione delle attività**: deve esistere segregazione delle attività tra chi autorizza e chi esegue.
- b) **norme**: devono esistere prassi consolidate o disposizioni aziendali idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile;
- c) **poteri di firma e poteri autorizzativi**: devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni;
- d) **tracciabilità**: il soggetto che firma le comunicazioni alla pubblica amministrazione deve assicurare la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi.

Di seguito sono riportati, per ciascuno processo di gestione delle provviste, gli standard di controllo applicabili.

Conferimento consulenze e prestazioni professionali

- a) **autorizzazione formale**: deve esistere una autorizzazione formalizzata al conferimento dell'incarico, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità;
- b) **lista di fornitori**: l'incarico deve essere conferito sulla base di una lista di fornitori/consulenti/professionisti, gestita dall'unità competente.
L'inserimento/eliminazione dalla lista deve essere basato su criteri oggettivi, che tengano conto dell'affidabilità, di pregresse esperienze di collaborazione e di altri eventuali criteri previsti da norme di legge;
- c) **documentazione**: devono esistere documenti giustificativi degli incarichi conferiti con attestazione di inerenza e congruità, approvati dal superiore gerarchico e archiviati.

“Modello 231”

Gestione dei flussi finanziari

- a) **autorizzazione formale:** deve esistere una autorizzazione formalizzata alla spesa/conferimento dell'incarico, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità;
- b) **documentazione:** devono esistere documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate;
- c) **norme:** deve esistere una procedura che preveda il coinvolgimento di altri soggetti e/o funzioni per disposizioni di pagamento.

Selezione ed assunzione del personale

- a) **autorizzazione:** deve esistere un'autorizzazione formalizzata all'assunzione di personale;
- b) **procedure:** devono esistere procedure con criteri oggettivi di selezione dei candidati;
- c) **documentazione:** devono esistere documenti giustificativi delle assunzioni effettuate.

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita

Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose in esame, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere quelle che possono comportare esborsi finanziari a favore di soggetti a rischio, includendo le attività riguardanti l'individuazione dei fornitori, la gestione delle anagrafiche sul sistema informatico, il ciclo di fatturazione ed i relativi pagamenti ed incassi. L'Ente ai relativi fini adotta quanto segue:

1. gestione anagrafiche fornitori (attività di inserimento e modifica dei dati presenti sul sistema gestionale in uso);
2. approvvigionamento di beni e servizi da terzi ed infragruppo (attività di individuazione, contrattualizzazione e contabilizzazione della fattura di acquisto);
3. gestione pagamenti (attività relative agli esborsi finanziari a fronte di approvvigionamenti di beni e servizi);
4. gestione anagrafiche clienti (attività di inserimento e modifica dei dati presenti sul sistema gestionale in uso);
5. gestione incassi (attività relative alla gestione degli incassi non automatici);
6. alienazione e dismissione cespiti (attività di individuazione dell'acquirente e contrattazione);
7. gestione rapporti con il canale di vendita (attività di gestione delle provvigioni);
8. gestione locazioni immobiliari uso ufficio ed uso tecnologico (attività di individuazione del proprietario dell'immobile e attività di contrattualizzazione);
9. gestione del personale (selezione ed assunzione e gestione amministrativa);
10. movimentazione dei flussi finanziari e di altri beni ed utilità che arrivano all'Ente (provenienza delle risorse reinvestite dall'esterno; provviste illecite derivanti da attività interne).

Principi generali di comportamento e di attuazione

I destinatari devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il codice etico di Opera della Metropolitana;
- la procedura di gestione dei fornitori;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nell'Ente.

Tutti i destinatari (limitatamente agli obblighi contemplati negli specifici processi e nei codici comportamentali adottati e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole

“Modello 231”

contrattuali) non devono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che –considerati individualmente o collettivamente- integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Responsabile interno

Per tutte le aree a rischio vi è un soggetto interno (Capo Area), referente e responsabile delle attività a rischio, che, per quanto di sua competenza, garantisce il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati.

Il medesimo collabora con i responsabili dell’Ente (C.d.A. e Rettore, o soggetti da questi delegati) nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo, comunicando tempestivamente eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello.

Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli applicabili alle aree a rischio individuate, è stato definito individuando per ognuna delle aree a rischio i seguenti standard di controllo:

- ❖ **segregazione dei compiti:** deve esistere segregazione dei compiti tra chi autorizza e chi esegue una determinata operazione, cosicché nessuno possa gestire in autonomia un intero processo;
- ❖ **regole comportamentali:** deve essere effettuata la formalizzazione delle attività, evidenziando gli opportuni punti di controllo. Le operazioni aziendali sono regolate da prassi consolidate nel tempo e allo stato ritenute affidabili e di assoluta garanzia;
- ❖ **poteri autorizzativi e di firma:** il sistema delle deleghe interne e delle procure ad agire verso l’esterno, qualora vi sia necessità di ricorrere alle stesse è coerente con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e prevedere una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- ❖ **tracciabilità:** ogni operazione, transazione e azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua in modo tale che sia possibile in ogni momento
- ❖ l’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni delle stesse;
- ❖ **segnalazione anomalie:** in caso di anomalie i Responsabili interni (Capi Area) sono in grado di segnalare l’insorgere di situazioni di criticità;
- ❖ **formazione e comunicazione:** è previsto da parte dell’Ente l’impegno alla formazione del personale ed alla comunicazione interna sui contenuti del decreto e del Modello.

Reati riferiti all’impiego di stranieri irregolari

I destinatari del Modello, cioè tutti coloro che operano per e con Opera della Metropolitana, inclusi i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Segretario e tutti coloro che, a qualunque titolo, sovrintendono o controllano le attività di gestione del personale di Opera della Metropolitana, per conto o nel suo interesse, devono seguire i principi di comportamento di carattere generale indicati di seguito.

In via generale, è necessario tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle prassi oramai consolidate interne ed è fatto divieto di attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall’art. 25-*duodecies* del D.lgs. n. 231/2001.

In particolare, coerentemente con il rispetto dei principi deontologici che da sempre hanno guidato l’agire di Opera della Metropolitana, vengono qui di seguito elencati divieti e obblighi di fare che devono essere osservati da tutto il personale.

È in particolare fatto divieto ai destinatari del presente Modello di:

“Modello 231”

- ❖ impiegare a qualunque titolo in Italia per motivi di studio e/o lavoro cittadini di paesi terzi privi delle condizioni e dei requisiti che legittimano l'ingresso e la permanenza in Italia (in particolare, visto e permesso di soggiorno per motivi di studio e/o lavoro);
- ❖ assegnare a cittadini di paesi terzi privi di regolare contratto di lavoro nelle varie forme previste dall'ordinamento alcun incarico o prestazione.

È in particolare fatto obbligo ai destinatari del presente Modello di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- ❖ verificare, preliminarmente alla stipula dei contratti di collaborazione, il possesso delle condizioni e dei requisiti che legittimano l'ingresso in Italia e lo svolgimento delle prestazioni proposte a cittadini di paesi terzi in Italia (in particolare visto e permesso di soggiorno per motivi di studio e/o lavoro);
- ❖ verificare durante l'intero periodo di vigenza dei contratti di impiego dei cittadini di paesi terzi in Italia il continuato possesso delle condizioni e dei requisiti suddetti;
- ❖ informare i responsabili o referenti interni di Opera della Metropolitana del venir meno delle condizioni e dei requisiti suddetti in modo da disporre l'immediata cessazione del rapporto di impiego, fatti salvi in ogni caso gli obblighi di denuncia alle pubbliche autorità;
- ❖ segnalare alle autorità pubbliche competenti eventuali violazioni della normativa in materia di ingresso e impiego di cittadini di paesi terzi in Italia;
- ❖ assicurare a tutti i lavoratori impiegati, a prescindere dalla cittadinanza, le medesime condizioni di salute e sicurezza.

Reati afferenti alla corruzione fra privati

Art. 2635. Corruzione tra privati.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte.

Art. 2635-bis. Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia

“Modello 231”

od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà', soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società' o enti privati, nonché' a chi svolge in essi attività' lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità', per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà', qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

L'Ente ha conformato lo svolgimento della propria attività al rispetto dei valori e dei principi contenuti nel presente Modello e nel Codice Etico, nella convinzione che la conduzione della propria attività economica non possa distaccarsi da detta etica.

A tal proposito Opera della Metropolitana evita e condanna in particolare il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti –pratiche corruttive in ogni loro forma- allo scopo di raggiungere i propri obiettivi, economici o meno che siano.

Potenziali aree di rischio

Il rischio di commissione del reato di corruzione tra privati può realizzarsi essenzialmente nelle seguenti aree:

- rapporti con i clienti o con i fornitori;
- selezione e assunzione di personale;
- rapporti con banche, società finanziarie, creditori.

Possibili condotte illecite

Sono illecite tutte le condotte eventualmente attuate, da parte dei responsabili dell'Ente e/o dai dipendenti operanti con idoneo grado di autonomia finalizzate ad ottenere vantaggi o benefici economici o ancora concludere transazioni più vantaggiose ovvero per ritardare eventuali azioni esecutive.

Regole di comportamento e controlli

Le modalità e le prassi operative che Opera della Metropolitana adotta, unitamente al sistema di selettiva limitazione degli spazi di autonomia del proprio personale e le regole statutarie che vincolano il CdA a adottare specifiche decisioni collegiali appaiono idonee a contenere il rischio che si concretizzi il reato di corruzione tra privati.

Questa situazione appare rafforzata dalla presenza del controllo da parte del CdA e del controllo contabile da parte del Revisore.

Reati ambientali

Il 16 agosto 2011 è entrato in vigore il nuovo art. 25-*undecies* del D.lgs. n. 231/2001 che ha introdotto la fattispecie dei reati ambientali.

I reati specifici sono ricompresi nei seguenti:

- ✚ Codice penale (art. 727-*bis* e art. 733-*bis*);
- ✚ d.lgs. n. 152/2006 (codice dell'ambiente) integrato con il d.lgs. n. 128/2010 e d.lgs. n. 205/2010;
- ✚ legge n. 150 del 7 febbraio 1992 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;

“Modello 231”

- ✚ legge n 549 del 28 dicembre 1993 sulla tutela dell’ozono stratosferico;
- ✚ d.lgs. n. 202/2007 sull’inquinamento provocato dalle navi.

Più nel dettaglio, i reati sono i seguenti:

- ✚ art. 727-bis cod pen. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- ✚ art. 733-bis cod. pen. – danneggiamento di *habitat*;
- ✚ art. 29-*quaterdecies* d.lgs. n. 152/2006 – esercizio non autorizzato di attività industriali;
- ✚ art. 137 d.lgs. n. 152/2006 – nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue;
- ✚ art. 256 d.lgs. n. 152/2006 – attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- ✚ art. 257 d.lgs. n. 152/2006 – bonifica dei siti;
- ✚ art. 258 d.lgs. n. 152/2006 – falsità nei certificati;
- ✚ art. 259 d.lgs. n. 152/2006 – traffico illecito di rifiuti;
- ✚ art. 260 d.lgs. n. 152/2006 – attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti;
- ✚ art. 260-bis d.lgs. n. 152/2006 – sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- ✚ art. 279 d.lgs. n. 152/2006 – esercizio non autorizzato di stabilimento;
- ✚ art. 1 legge n. 150/1992 – traffico non autorizzato di esemplari;
- ✚ art. 2 legge n. 150/1992 – Incolumità esemplari;
- ✚ art. 3-bis legge n. 150/1992 – falsificazione certificati;
- ✚ art. 3 legge n. 549/1993 – cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive;
- ✚ art. 8 d.lgs. n. 202/2007 – inquinamento doloso;
- ✚ art. 9 d.lgs. n. 202/2007 – Inquinamento colposo.

A ben vedere, siamo in presenza di reati di nove tipi di attività illecite (così come definito dall’art. 3 della direttiva 2008/99/CE), attuate intenzionalmente o con grave negligenza e qualora provochino danni alla salute delle persone (decesso o lesioni gravi), ovvero un danno rilevante alle componenti naturali dell’ambiente (un significativo deterioramento della qualità dell’aria, del suolo, delle acque, della fauna o della flora) e precisamente:

- ❖ scarico, emissione o immissione illeciti nell’aria, nel suolo o nelle acque, di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti;
- ❖ raccolta, trasporto, recupero o smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di queste operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l’attività di gestione di rifiuti effettuata dal commerciante o intermediario;
- ❖ spedizione di rifiuti transfrontalieri effettuata in quantità non trascurabile in un’unica operazione o in più operazioni che risultino fra di loro connesse;
- ❖ esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate sostanze o preparati pericolosi;
- ❖ fabbricazione, trattamento, deposito, uso, trasporto, esportazione o importazione di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose;
- ❖ uccisione, distruzione, possesso o prelievo di quantità non trascurabili di specie animali vegetali selvatiche protette;
- ❖ commercio di quantità non trascurabili di specie animali o vegetali selvatiche protette di parti di esse o di prodotti derivati;
- ❖ significativo deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto;

“Modello 231”

- ❖ produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato o uso di sostanze che riducano lo strato di ozono.

L'art. 4 della citata direttiva 2008/99/CE prevede inoltre che siano qualificate come reati le condotte di favoreggiamento e di istigazione a commettere intenzionalmente talune delle suddette attività.

Prescrizioni relative ai reati ambientali

I destinatari del Modello, cioè tutti coloro che operano per e con Opera della Metropolitana Onlus, inclusi i componenti degli organi sociali e in particolare quelli che, a qualunque titolo, sovrintendono o controllano le attività di smaltimento dei rifiuti prodotti da Opera, per conto o nel suo interesse devono seguire i principi di comportamento di carattere generale indicati di seguito.

In via generale occorre tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne ed è fatto divieto di attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*undecies* del d.lgs. n. 231/2001.

In particolare, coerentemente con il rispetto dei principi deontologici che da sempre hanno guidato l'agire di Opera, vengono di seguito elencati divieti e obblighi di fare che devono essere osservati da tutto il personale con riferimento alle attività di smaltimento rifiuti prodotti; in particolare è fatto obbligo ai destinatari del presente Modello di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- + osservare rigorosamente norme, regolamenti e procedure in materia ambientale che disciplinano lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali utilizzati da Opera;
- + attenersi, ciascuno nella misura e con le modalità richieste dalle proprie funzioni alle disposizioni vigenti in ordine alle modalità della raccolta differenziata;
- + procedere allo smaltimento dei rifiuti prodotti da Opera incaricando dell'adempimento di che trattasi enti terzi autorizzati alla raccolta nel rispetto delle procedure autorizzative interne;
- + osservare le regole e le procedure di redazione del registro di carico-scarico rifiuti;
- + ottenere evidenza dai fornitori e dagli altri soggetti terzi, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura delle prestazioni rese, del rispetto delle normative ambientali;
- + segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze.

Più nello specifico, ove applicabili in relazione alle singole attività interessate, vengono individuati i seguenti profili gestionali.

Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione dei rifiuti

Per tale attività è necessario:

- ❖ gestire il deposito temporaneo dei rifiuti in accordo con la legislazione vigente;
- ❖ gestire lo stoccaggio preliminare e la messa in riserva dei rifiuti in accordo con le relative autorizzazioni;
- ❖ compilare ed emettere gli eventuali formulari di identificazione dei rifiuti relativi al trasporto fuori dal sito;

“Modello 231”

- ❖ richiedere e verificare le autorizzazioni necessarie a tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento);
- ❖ verificare l'accettazione del sito di destinazione tramite ricezione della quarta copia del formulario; a partire dalla data di avvio del Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), si dovrà: compilare la scheda Sistri – Area registro cronologico, compilare la scheda Sistri – Area movimentazione, verificare l'accettazione del sito di destinazione tramite ricezione di e-mail dal Sistri;
- ❖ verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla bonifica di siti inquinati

Per tale attività è necessario:

- ❖ al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito adottare, entro 24 ore successive all'evento, le misure necessarie di prevenzione della diffusione della eventuale contaminazione, nonché darne immediata comunicazione agli enti preposti;
- ❖ effettuare una indagine preliminare allo scopo di individuare le concentrazioni dei parametri oggetto del potenziale inquinamento. In caso di accertamento della presenza di contaminazione, effettuare una comunicazione immediata agli enti preposti con descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza adottate;
- ❖ presentare, con la tempistica prevista dalla legislazione vigente, agli enti preposti il piano di caratterizzazione del sito inquinato da sottoporre alla loro autorizzazione;
- ❖ dopo l'approvazione del piano di caratterizzazione effettuare, nei tempi previsti dalla legislazione vigente, la presentazione alla regione dei risultati dell'analisi di rischio sito specifica, eseguita sulla base delle risultanze della caratterizzazione;
- ❖ a seguito della valutazione e validazione della suddetta analisi il sito viene dichiarato inquinato o non inquinato.

Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione delle emissioni in atmosfera; per tale attività è necessario:

- ❖ verificare, in relazione alle disposizioni previste dalla legislazione vigente, la necessità di ottenere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con riferimento all'intero stabilimento;
- ❖ provvedere all'ottenimento dell'autorizzazione nei tempi previsti dalla legislazione vigente ed attuare, per gli impianti non ancora autorizzati, i controlli previsti nell'ambito dei disposti legislativi ad essi applicabili;
- ❖ attuare le disposizioni previste dall'autorizzazione in merito a: modalità di captazione e di convogliamento (per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili), rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni, metodi di campionamento e di analisi, periodicità dei controlli di competenza;
- ❖ mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla legislazione vigente le autorizzazioni alle emissioni;
- ❖ presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica sostanziale dello stabilimento;
- ❖ verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

“Modello 231”

Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione di sostanze ozono lesive

Per tale attività è necessario:

- ❖ verificare l'esistenza di eventuali impianti contenenti sostanze ozono lesive, individuando anche il tipo di sostanza utilizzata;
- ❖ verificare che eventuali sostanze ozono lesive, presenti all'interno di dispositivi o impianti, siano impiegate in applicazioni consentite dalla legislazione vigente. Nel caso in cui venissero individuati impianti o dispositivi contenenti sostanze ozono lesive non consentite, si dovrà provvedere, per mezzo di ditte specializzate, alla loro sostituzione con sostanze autorizzate;
- ❖ sottoporre a controllo periodico della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d'aria e le pompe di calore contenenti clorofluorocarburi o idroclorofluorocarburi in quantità superiore ai 3 kg;
- ❖ custodire un libretto di impianto conforme al modello previsto dalla legislazione vigente;
- ❖ nel libretto di impianto devono essere registrate le operazioni di recupero e di riciclo, il momento dei controlli, i risultati dei controlli. Le operazioni di recupero di clorofluorocarburi o idroclorofluorocarburi contenuti nel circuito frigorifero di impianti e apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, devono essere effettuate con dispositivi conformi;
- ❖ verificare che l'impiego di idroclorofluorocarburi nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori sia per quelle applicazioni consentite dalla legislazione vigente;
- ❖ verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

Attuazione degli adempimenti legislativi in merito ai siti ed alle specie protette

Per tale attività è necessario:

- ❖ verificare se le aree di centrali/impianti ricadano all'interno o nelle vicinanze di aree protette;
- ❖ attuare la procedura di valutazione di incidenza nei casi in cui gli interventi, le attività ed i progetti da realizzare nell'ambito di una Centrale/Impianto ricadono all'interno di aree protette; nel caso in cui le suddette attività vengano svolte all'esterno di siti protetti, occorre effettuare un'analisi preliminare finalizzata a identificare i possibili effetti del progetto sul sito stesso, a valutare la significatività di tali effetti e, quindi, a stabilire la necessità di redigere la relazione di valutazione di incidenza solamente se le suddette attività, pur sviluppandosi all'esterno dell'area protetta, potrebbero comportare ripercussioni sullo stato di conservazione degli habitat stessi;
- ❖ nei casi in cui il progetto può avere incidenze significative su un sito protetto occorre presentare alle autorità competenti una relazione di incidenza, finalizzata alla conseguente valutazione effettuata dall'ente. Per i progetti assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la valutazione d'incidenza è compresa nell'ambito della stessa procedura. A tal fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere un'apposita sezione riguardante le verifiche relative alla compatibilità del progetto con le finalità conservative degli habitat e delle specie presenti nell'area protetta.

“Modello 231”

Formalizzazione dei ruoli e delle competenze, nonché delle relative responsabilità gestionali; per detta attività è necessario:

- ❖ predisporre un'organizzazione aziendale adeguata a presidiare i rischi di commissione dei reati ambientali;
- ❖ formalizzare l'organizzazione aziendale, completa della specifica individuazione di compiti e funzioni assegnati, attraverso idonei strumenti e procure.

Adeguate attività di informazione e formazione dei lavoratori; per detta attività è necessario prevedere:

- ❖ strumenti di informazione di tutti i lavoratori;
- ❖ strumenti di informazione e formazione dei lavoratori che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, operano nell'ambito delle attività operative a rischio di reato;
- ❖ strumenti di informazione ai lavoratori delle ditte esterne che operano nei siti di Opera della Metropolitana Onlus.

Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale; per detta attività è necessario:

- ❖ prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza ambientale da parte dei lavoratori, individuando all'interno della propria unità produttiva specifiche figure a ciò deputate;
- ❖ predisporre norme interne di protezione e sicurezza ambientale adeguate ai rischi in materia ambientale.

Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge

Per detta attività è necessario:

- ❖ acquisire e conservare la documentazione inerente agli adempimenti a leggi, regolamenti e norme di tutela ambientale;
- ❖ conservare la documentazione inerente agli iter autorizzativi, alle autorizzazioni, alle certificazioni e ogni documentazione inerente, nonché gli eventuali atti aggiuntivi o di modifica;
- ❖ conservare la documentazione inerente alla regolamentazione interna aziendale.

Verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate

Per detta attività è necessario:

- ❖ verificare ed eventualmente integrare le procedure interne di prevenzione dei reati ambientali, tenendo conto di tutte le attività svolte in materia di gestione della tutela ambientale;
- ❖ effettuare un costante monitoraggio delle procedure aziendali, assicurando una adeguata e tempestiva revisione delle stesse, specie in caso di eventuale aggravamento del rischio o in caso di emergenza.

Previsione di idonei sistemi di controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale e di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività richiamate

Per detta attività è necessario:

“Modello 231”

- ❖ monitorare la normativa ambientale e gli adempimenti dalla stessa richiesti;
- ❖ verificare periodicamente il rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dalla legislazione ambientale di riferimento in relazione al semestre precedente;
- ❖ assicurare la conservazione e l’aggiornamento, sia su supporto informatico che cartaceo, dei rapporti semestrali di verifica del mantenimento della conformità legislativa in campo ambientale convenzionale per centrali/impianti, finalizzati alla verifica di cui al punto precedente.

Rendicontazione delle prestazioni e idonea informativa alle competenti strutture aziendali e all’organismo di vigilanza, per detta attività è necessario:

- ❖ prevedere un efficace sistema di coordinamento e di adeguati flussi informativi tra le strutture aziendali competenti di sito e le strutture centrali;
- ❖ redigere dei report periodici, da inviare all’Organismo di Vigilanza (OdV), nei quali siano sintetizzati i dati sulla gestione e smaltimento dei rifiuti e sul sistema di gestione della materia ambientale.

Reati tributari

Con la legge 157/2019 (di conversione del decreto legge 124/2019), è stato introdotto nel D.lgs. 231/2001 l’art. 25-*quiquiesdecies*, il quale ha previsto l’estensione, senza alcuna ulteriore condizione, ad alcuni reati tributari di cui al D.lgs. n. 74/2000 della disciplina generale del D.lgs. 231/2001, integrando l’elenco dei “reati presupposto” dai quali può derivare la responsabilità amministrativa degli enti.

Un altro importante intervento è stato il recepimento della direttiva UE n. 1371/2017 (la c.d. direttiva P.I.F., ovvero “Protezione degli Interessi Finanziari”), relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale.

Da quanto sopra quindi la relativa previsione nel presente Modello.

Nei previsti reati-presupposto figurano, in particolare:

- la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ad esempio allo scopo di ottenere risparmi di imposta.
- la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, quali ad esempio documenti falsi finalizzati all’evasione fiscale.
- l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, così da permettere ad altre società di evadere le imposte.
- l’occultamento o la distruzione di documenti contabili, in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione effettiva del volume di affari della società.
- la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, esemplificata dalla dispersione di beni societari atta a generare un risparmio fraudolento per la società.

A tali reati vanno aggiunti quelli commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri con l’obiettivo evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo pari almeno a dieci milioni di euro:

- la dichiarazione infedele, per esempio tramite falsificazione della dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per ottenere un risparmio.
- l’omessa dichiarazione, ad esempio ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
- l’indebita compensazione, ad esempio tramite produzione di documenti falsi per beneficiare di crediti non spettanti o addirittura inesistenti.

Di seguito sono elencate le attività a rischio:

1. Gestione della contabilità ordinaria e del servizio amministrativo

“Modello 231”

2. Gestione della fatturazione attiva
3. Gestione oneri deducibili
4. Gestione IVA
5. Gestione degli adempimenti dichiarativi periodici e calcolo imposte – IRES
6. Gestione degli adempimenti fiscali, tributari e di sostituto d'imposta
7. Gestione degli adempimenti fiscali, tributari e di sostituto d'imposta in service per servizi resi a società controllate
8. Comunicazione informative ad Agenzia delle Entrate.

Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati tributari.

- Predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario, nel rispetto dei principi civilistici e fiscali vigenti; o identificazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione od unità organizzativa deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alla funzione Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01 responsabile; o previsione di istruzioni rivolte alle unità organizzative che indichino dati e notizie che è necessario fornire alla funzione preposta alla redazione del bilancio per le chiusure periodiche; o mappatura a sistema dei conti ed i relativi saldi del bilancio di verifica per la corretta riconduzione dei saldi ai conti del bilancio di esercizio; o Registrazioni contabili riferite ad un esercizio siano effettuabili solo nei periodi di contabilizzazione aperti; o Sistema che non consente la duplicazione dei numeri delle registrazioni contabili.
- Mantenimento di una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale.
- Controlli trimestrali da parte della Società di Revisione incaricata del controllo contabile.
- Previsione della rilevazione, trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione di comunicazioni sociali tramite sistema informatico, in modo che sia sempre garantita la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati a sistema.
- Sistema di monitoraggio e controllo del rischio fiscale afferente ai processi aziendali e di business e dei contenziosi fiscali.
- Fornitura di informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Reati contro il patrimonio culturale

La Legge 9 marzo 2022 n. 22 (recante *“Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”*), entrata in vigore il 23 marzo 2022, ha interamente riformato il sistema penale di tutela del patrimonio culturale, con l'intento di dare organicità ad un impianto sanzionatorio finora ritenuto lacunoso e inadeguato rispetto alle proporzioni dell'attività criminale nel settore dei beni culturali. La riforma risponde anche all'esigenza di adeguare il livello di tutela dei beni culturali agli obblighi di criminalizzazione previsti nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali siglata il 19 maggio 2017 a Nicosia nel solco della previsione Costituzionale di cui all'art. 9 co. 2, per cui la Repubblica *“tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico nazionale”*. Il valore di principio fondamentale della Carta Costituzionale giustifica la scelta di attivare lo *ius*

“Modello 231”

terribile per proteggere il patrimonio culturale, quale bene giuridico collettivo o bene a titolarità diffusa, tutelato non solo sotto un profilo strettamente privatistico-materiale, ma anche e soprattutto come valore in sé, per quella componente pubblicistica, concettualmente inseparabile, del valore collettivo che rappresenta in quanto strumento di cultura funzionale alla formazione intellettuale di tutti gli individui.

La legge n. 22/2022 ha esteso il novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.Lgs. n. 231/2001, introducendo due nuove figure di illecito rispettivamente agli articoli 25-*septiesdecies* “Delitti contro il patrimonio culturale” e 25-*duodevices* “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio dei beni culturali e paesaggistici”

Appare quindi all’evidenza come l’inclusione dei delitti contro il patrimonio nel novero dei reati presupposto della responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 abbia un impatto consistente per quegli enti che a vario titolo sono coinvolti nella gestione e circolazione dei beni culturali nonché per tutti quelli che, pur non operando precipuamente nel settore dell’arte, hanno in loro proprietà o comunque dispongono (possesso, uso, gestione) di beni culturali o cose di interesse culturale – più oltre le relative definizioni normative – ovvero posseggono o comunque svolgono la loro attività in immobili sottoposti al vincolo della Soprintendenza ovvero si trovano a operare in contesti rilevanti dal punto di vista ambientale o paesaggistico.

Beni assistiti da “presunzione assoluta di culturalità” (art. 10, co. 2, del Codice dei beni culturali)

Dal punto di vista oggettivo rientrano in questa categoria: (i) le raccolte di musei, le pinacoteche, le gallerie e altri luoghi espositivi; (ii) gli archivi e i singoli documenti; (iii) le raccolte librerie delle biblioteche. Dal punto di vista soggettivo tali beni devono essere di proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico.

Tali beni sono qualificati *ex lege* come beni culturali e non è pertanto richiesto alcun accertamento circa la sussistenza dell’interesse culturale, né un procedimento amministrativo che consenta di escluderlo.

Beni assistiti da “presunzione relativa di culturalità” (artt. 10 co. 1 e 4, 12, co. 1, del Codice)

Dal punto di vista oggettivo rientrano nella definizione che qui si propone i beni mobili e immobili che presentino un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, che abbiano più di 70 anni e che siano opera di autore non più vivente. Trattandosi di definizione più ampia, i beni appartengono a questa più generica categoria solo se estranei al perimetro della precedente, più specifica.

Dal punto di vista soggettivo i beni devono essere di proprietà dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali o di ogni altro ente o istituto pubblico e di persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Peculiarità di questa categoria di beni è che la loro natura di “bene culturale” può essere esclusa, ma solo quando lo specifico procedimento di verifica dell’interesse culturale previsto dall’art. 12 del Codice si sia concluso in senso negativo.

Le nuove fattispecie incriminatrici

L’interesse o vantaggio dell’ente

“Modello 231”

Al fine di valutare la rilevanza dei reati contro il patrimonio culturale nel sistema 231 è utile riprendere la classificazione delle nuove fattispecie appena operata in ragione delle modalità di realizzazione della condotta e del diverso oggetto materiale del reato, distinguendo tra beni mobili e immobili, così da saggiare, già sul piano logico-astratto, la compatibilità delle singole fattispecie con il requisito dell'interesse o vantaggio dell'ente.

Con riferimento ai beni culturali mobili, le fattispecie potenzialmente rilevanti sono quelle di dispersione (Furto di beni culturali ex art. 518 *bis* c.p. e Appropriazione indebita di beni culturali ex art. 518-*ter* c.p.), di circolazione illecita (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali ex art. 518-*novies* c.p., Importazione illecita di beni culturali ex art. 518-*decies* c.p., Uscita o esportazione illecite di beni culturali ex art. 518-*undecies* c.p.), e quelle di falso (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali ex art. 518-*octies* c.p. e Contraffazione di opere d'arte ex art. 518-*quaterdecies* c.p.).

È possibile operare una ulteriore distinzione a seconda che i beni culturali mobili appartengano all'ente stesso oppure ad un terzo soggetto.

Per le ipotesi riferibili ai beni culturali mobili di proprietà dell'ente stesso, la realizzazione delle fattispecie di dispersione appare di norma logicamente incompatibile con il requisito dell'interesse o vantaggio dell'ente, necessario per l'addebito di responsabilità ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001. Più verosimilmente, in questi casi l'ente sarà soggetto danneggiato dal reato, commesso per un esclusivo interesse del soggetto agente (o di altri). Discorso diverso vale, invece, per i beni culturali mobili appartenenti a terzi, rispetto ai quali può succedere che il reato venga commesso nell'interesse o vantaggio dell'ente: così, ad esempio, il furto su commissione dell'opera d'arte, magari con il proposito di metterla in vendita per l'ente e ugualmente l'appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.). Non presentano particolari problemi di compatibilità con il requisito dell'interesse o del vantaggio né le fattispecie di circolazione illecita di cui all'art. 518-*novies* c.p. né quelle di importazione, uscita e esportazione illecita (artt. 518-*decies* e *undecies* c.p.). Anche nei casi in cui l'ente avrebbe comunque avuto tutti i requisiti per l'importazione/esportazione, è infatti possibile identificare un vantaggio nel risparmio di tempo e delle energie da impiegare per la gestione delle pratiche di importazione o esportazione rispetto a quelle che sarebbero state necessarie se si fosse seguita la normativa di settore richiamata espressamente dai reati in esame.

Anche in relazione alle fattispecie di falso, non c'è dubbio che in astratto l'interesse o il vantaggio dell'ente possano individuarsi nell'impatto sul valore effettivo dell'opera che la falsificazione può portare, sia in caso di opera contraffatta, sia in quello strumentale di falsificazione della scrittura privata relativa al bene.

Da ultimo, appaiono di sicura astratta compatibilità con il requisito dell'interesse e/o vantaggio le fattispecie di ripulitura dell'origine illecita quali la Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.) ed il Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.), in particolare per tutti quegli enti che commerciano o comunque ricevono dall'esterno beni culturali.

Rispetto, invece, ai beni culturali immobili, possono venire in rilievo le fattispecie di distruzione previste dagli articoli 518-*duodecies* e 518-*terdecies* c.p. per tutti quegli enti che hanno in proprietà, in possesso o comunque in gestione immobili di interesse culturale ovvero si trovano a operare in contesti ambientali-paesaggistici di particolare pregio.

Invero, in relazione alle fattispecie di cui all'art. 518-*duodecies* c.p. (Devastazione e saccheggio di beni culturali) e 518-*terdecies* c.p. (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali) può ipotizzarsi un interesse o

“Modello 231”

un vantaggio in capo all'ente sia nelle ipotesi limite di conseguimento di premio assicurativo o di danno del concorrente, sia in più ordinarie situazioni in cui la gestione dei beni, presuntivamente o dichiaratamente culturali, sia complessivamente antieconomica, tanto da renderne conveniente l'eliminazione.

Ancora, a ben vedere, il rischio-reato in esame potrebbe configurarsi, nella forma commissiva, in occasione di interventi manutentivi ordinari o straordinari ovvero di opere di edilizia che, se realizzati dolosamente in violazione delle regole dell'arte e delle eventuali prescrizioni delle autorità (come ad esempio la Soprintendenza) potrebbero causare uno dei “macro-eventi” richiesti dalle norme incriminatrici (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, etc.).

Il delitto di cui all'art. 518-terdecies potrebbe realizzarsi anche nella forma omissiva in quei casi in cui l'ente decida di non eseguire opere di ristrutturazione sui propri immobili tutelati, così da cagionare la distruzione o il deterioramento o il deturpamento del bene.

In siffatte ipotesi, il vantaggio sarebbe agevolmente individuabile nel risparmio di spesa ottenuto grazie al mancato compimento dei lavori necessari ad evitare il deterioramento o il deturpamento degli immobili (nella forma omissiva), ovvero nel risparmio di spesa e di tempo ricavato dalla differenza tra i lavori effettivamente realizzati e quelli che invece sarebbero stati necessari secondo le regole dell'arte (nella forma commissiva), secondo il già noto insegnamento della giurisprudenza in tema di responsabilità dell'ente in ambito antinfortunistico.

Le ricadute sul Modello 231

In ragione di quanto sopra sarà quindi necessario tenere costantemente aggiornato l'elenco di tutti i beni mobili e immobili nella disponibilità dell'Ente che possono rientrare nella definizione di beni culturali o di “cose di interesse” culturale, con indicazione del relativo titolo di disponibilità (proprietà, possesso, uso, gestione), tenendo in ogni caso presente che nel caso di ente privato potranno considerarsi rilevanti solo quelli per i quali è intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 del Codice dei Beni Culturali.

In ossequio al generale principio di segregazione delle funzioni, sarà necessario individuare tutte le funzioni aziendali o le unità organizzative coinvolte a vario titolo nella gestione dei beni culturali e delle cose di interesse culturale (da intendersi come l'insieme di tutte le possibili condotte che incidono sugli stessi, quali ad esempio circolazione, manutenzione, catalogazione) con specificazione dei relativi poteri e responsabilità, escludendo concentrazioni di poteri e prerogative.

Dall'area di rilevanza ex D.Lgs. n. 231/2001 sono ovviamente da escludere tutti quei delitti la cui realizzazione risulta, già sul piano logico-astratto, incompatibile con l'interesse o vantaggio dell'Ente o che comunque risultano del tutto eccentrici rispetto alla concreta realtà aziendale.

In sede di *Risk Assessment* sarà quindi necessario attuare i controlli e le verifiche necessarie al fine del rispetto della normativa di settore dei beni culturali, l'idoneità di questi presidi, il loro effettivo rispetto, l'attualità e adeguatezza della loro formalizzazione.

L'area a rischio potrebbe essere quella interessata ai rapporti con la Pubblica Amministrazione ed in particolare con le Autorità di Vigilanza.

Con riferimento alle fattispecie di distruzione, considerato di norma non particolarmente rilevante il rischio-reato della fattispecie di cui all'art. 518-terdecies c.p. dal momento che le condotte di devastazione e saccheggio sono poco conferenti con la realtà, la storia e la finalità

“Modello 231”

dell'Ente, il restante rischio relativo al reato di cui all'art. 518-*duodecies* c.p. possa essere presidiato attraverso il monitoraggio dei *budget* di spesa destinati alla manutenzione degli immobili tutelati, così da isolare eventuali indebiti risparmi di costo, ovvero mediante il controllo circa il rispetto dei contratti precedentemente sottoscritti in conformità alla normativa di settore e alle eventuali prescrizioni della Sovrintendenza, al fine di evitare che l'incuria possa danneggiare o deturpare l'immobile.

In questa ipotesi ad essere coinvolti saranno i processi relativi alla gestione degli immobili e alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, considerando da una parte l'attività relativa alle manutenzioni (ordinarie e/o straordinarie) e dall'altra le autorizzazioni o nulla osta da parte delle autorità competenti, come ad esempio la Sovrintendenza, eventualmente richieste.

Sugli eventuali sistemi informatici di tracciabilità dei beni culturali posseduti preme evidenziare il "*Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale*" – PND, redatto dall'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale, pubblicato nel giugno 2022, con il quale il Ministero della cultura intende promuovere e organizzare il processo di trasformazione digitale dei beni culturali in realizzazione degli obiettivi del PNRR.

Particolare attenzione andrà rivolta:

- in materia di edilizia su immobili che costituiscono beni culturali o paesaggistici;
- all'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali o paesaggistici;
- all'affissione di cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali o paesaggistici;
- all'organizzazione di mostre, eventi o iniziative culturali nell'ambito di beni culturali o paesaggistici.

Reati in materia di delitti informatici e trattamento illecito dei dati (privacy)

Hanno trovato infine collocazione al comma 1 dell'art. 24-*bis* del D.lgs. n. 231/01 i delitti di cui al Capo II, Parte III, Titolo III del Codice in materia di protezione dei dati personali, ora rivisitato dal d.lgs. n. 101/2018 in attuazione del Regolamento UE n. 679/2016 entrato in vigore a maggio del 2018.

Dal tenore letterale della norma vengono inseriti nel D.lgs. n. 231/01 **soltanto i delitti e non anche le contravvenzioni**; pertanto, **non rilevano** ai fini della responsabilità degli enti, benché contenute nel medesimo capo del Codice, **le violazioni in materia di sicurezza dei dati** di cui all'art. 169 del Codice nonché la fattispecie di cui all'art. 171, relativa al trattamento dei dati dei lavoratori in violazione dello Statuto dei Lavoratori.

La frode informatica

Il reato in questione, già previsto all'art. 640-*ter* del Codice penale, si configura come un'ipotesi speciale di truffa, "*dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema. Anche la frode informatica si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui*".

Art. 640-*ter* c.p.

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui

“Modello 231”

danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 1032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1549 se ricorre una delle circostanze previste dal n.1 del secondo comma dell'art. 640 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema”.

È stata prevista un'aggravante nel caso in cui “il fatto è commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti”; vengono dunque aggiunti due elementi alla fattispecie di partenza:

- ❖ il primo è la **sostituzione di persona**, e dunque una specifica modalità con la quale si trae in inganno il sistema informatico che si intende violare;
- ❖ il secondo è il **danno altrui**.

Se il fatto è commesso unicamente a proprio vantaggio e senza conseguenze dannose per la parte offesa, la nuova aggravante non dovrà trovare applicazione.

In materia Opera della Metropolitana si è dotata di idonei sistemi di protezione della propria infrastruttura informatica e di adeguata assistenza esterna, predisponendo anche un regolamento interno per il corretto utilizzo dei sistemi informatici.

La tutela dei dati personali (privacy)

Opera della Metropolitana, già ampiamente conforme alle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 163/2003 (il Codice sulla *privacy*) si è adeguata a quanto introdotto nell'ordinamento italiano dal Regolamento UE n. 679/2016.

Più nello specifico ha:

- ✚ rivisto tutta la documentazione sulla *policy* e le informative;
- ✚ nominato il DPO (RPD) nella persona dell'avv. Luigi Pelliccia;
- ✚ predisposto e aggiornato il c.d. Registro dei trattamenti.

Una specifica regolamentazione sul punto è allegata al presente documento.

La salute e la sicurezza sul lavoro

L'organizzazione del lavoro

Come indicato nel D.V.R. a suo tempo redatto, le operazioni svolte da ciascun addetto nell'ambito delle relative attività lavorative vengono effettuate nel rispetto delle proprie competenze tecniche nonché dell'esperienza nel tempo individualmente acquisita.

Opera della Metropolitana si avvale della collaborazione di imprese esterne.

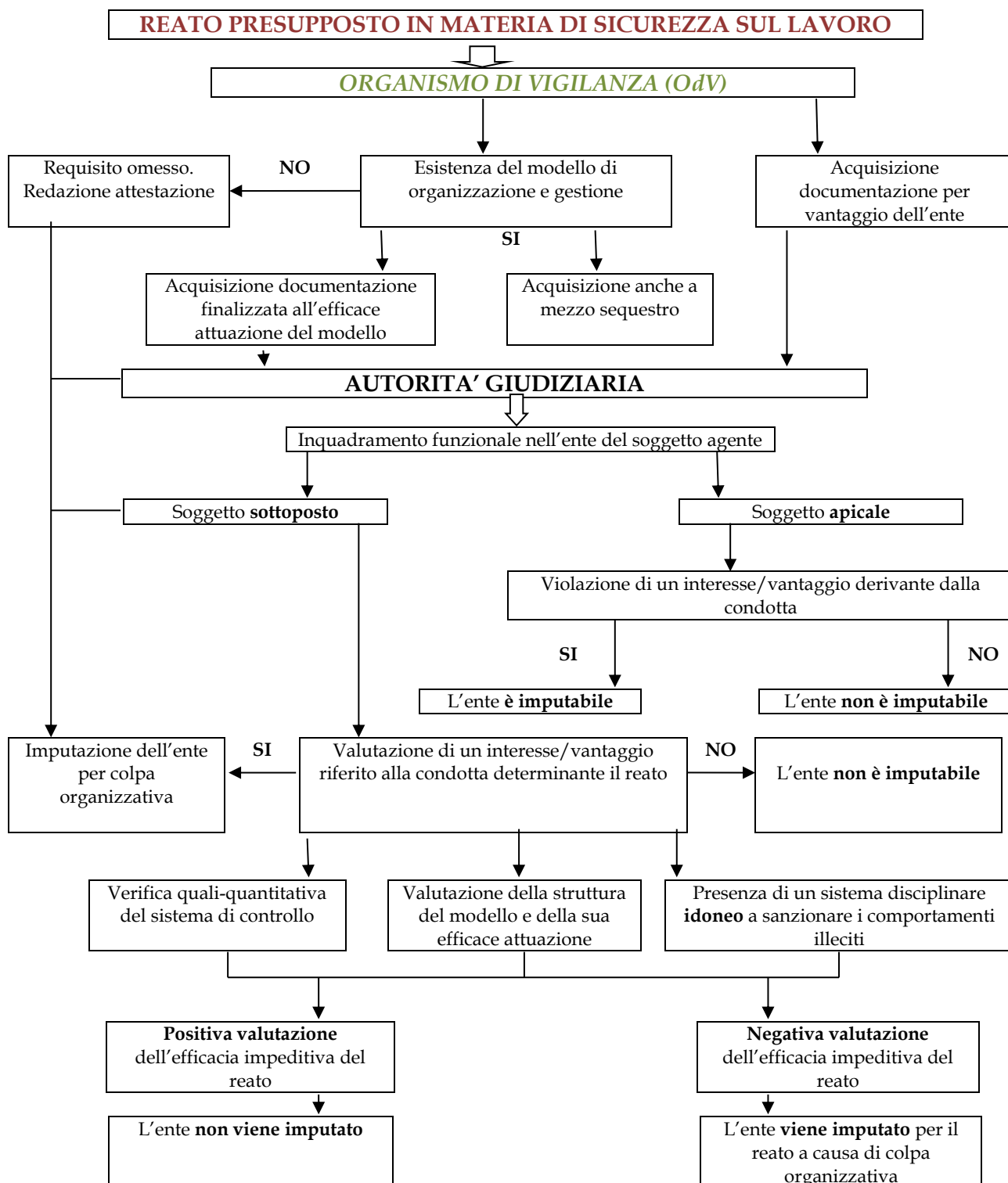
L'attività delle imprese appaltatrici è coordinata dal personale tecnico ed amministrativo dell'Ente, secondo lo specifico, formalizzato organigramma funzionale, qui da intendersi integralmente richiamato.

Più in generale, sempre con riguardo all'affidamento ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori autonomi di opere o servizi all'interno della propria struttura e, comunque, nell'ambito dell'intero ciclo d'attività dell'ente, Opera della Metropolitana, sulla scorta delle specifiche previsioni contenute nell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, provvede a:

- ✓ **verificare** l'idoneità professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi;
- ✓ **gestire** il rapporto contrattuale assicurando il necessario scambio di informazioni riguardo ai rischi specifici ed alle relative misure di prevenzione, tanto proprie quanto dell'azienda appaltatrice;
- ✓ **promuovere** la collaborazione finalizzata alla messa in atto delle necessarie misure di tutela aggiuntive ed al coordinamento delle attività lavorative da realizzarsi in comune o in modo simultaneo, anche per eliminare o almeno ridurre al minimo i rischi interferenziali.

“Modello 231”

A tal fine, sempre ai sensi del richiamato art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, Opera della Metropolitana predispone il relativo D.U.V.R.I.



Aree/attività che si ritengono a rischio di commissione dei reati

Dall'analisi della situazione attualmente in essere è emerso che, in OPERA DELLA METROPOLITANA, le aree e correlate attività sensibili che si ritengono a rischio di

“Modello 231”

commissione di reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001 sono quelle specificamente individuate nel DVR qui integralmente richiamato, in particolare quelle aventi ad oggetto la gestione degli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e da ulteriore legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per quanto riguarda l'attività dell'Ente, possono a titolo esemplificativo essere individuate le seguenti occasioni di:

- ❖ infortuni di vario tipo;
- ❖ impatti fisico-traumatici (inciampi, cadute, tagli, abrasioni, ecc.) di diversa natura connessi alle caratteristiche inerenti all'ambiente di lavoro;
- ❖ esposizione ad agenti fisici che interagiscono quali: microclima (climatizzazione dell'ambiente per quanto attiene alla temperatura, umidità relativa, ventilazione, calore radiante, condizionamento); illuminazione (livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro in relazione alla tipologia della lavorazione); esposizione a polvere e ad eventuali microrganismi in essa presenti; rischio elettrico; incendio;
- ❖ attività di manutenzione e movimentazione di mobili, arredi e delle attrezzature in uso all'Ente;
- ❖ attività lavorative con utilizzo di videotermini.

Specifici principi - regole di comportamento - protocolli da adottare

Con riferimento alle aree e correlate attività sensibili vengono di seguito richiamati i principi specifici delineati al fine di disciplinare le attività realizzate nell'ambito della gestione degli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e da ulteriore legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dettagliatamente suddivisi per categoria di adempimenti ai quali l'Opera della Metropolitana si è conformata.

In particolare:

- ✓ relativamente all'**organizzazione della struttura e alla definizione dei ruoli**, l'Opera della Metropolitana:
 - ha nominato, ex art. 16 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. un “datore di lavoro delegato”, nella persona del geom. Paolo Bianchini, dipendente dell'Ente con funzioni di Capo Area Sicurezza;
 - ha designato quale RSPP un soggetto esterno, dotato dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 81/2008, affiancato da un consulente esterno;
 - ha nominato il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria.
- ✓ relativamente alla predisposizione ed aggiornamento della **documentazione necessaria**, l'Opera della Metropolitana:
 - ha predisposto e costantemente aggiorna il DVR, nonché le rispettive modalità di attuazione e monitoraggio, ed il DUVRI, nei quali sono attentamente valutati tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, gli *standard* individuati e le modalità di mantenimento degli stessi. Tale documento è custodito presso i locali dell'Ente;
 - ha adottato un registro infortuni;
 - registra ed archivia tutta la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti prescritti in materia dalla normativa vigente.
- ✓ relativamente alle **misure di sicurezza e prevenzione, con particolare riferimento alla gestione delle emergenze e del rischio incendio**, Opera della Metropolitana:
 - ha adottato tutte le misure necessarie per la salute e sicurezza dei lavoratori, designando preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

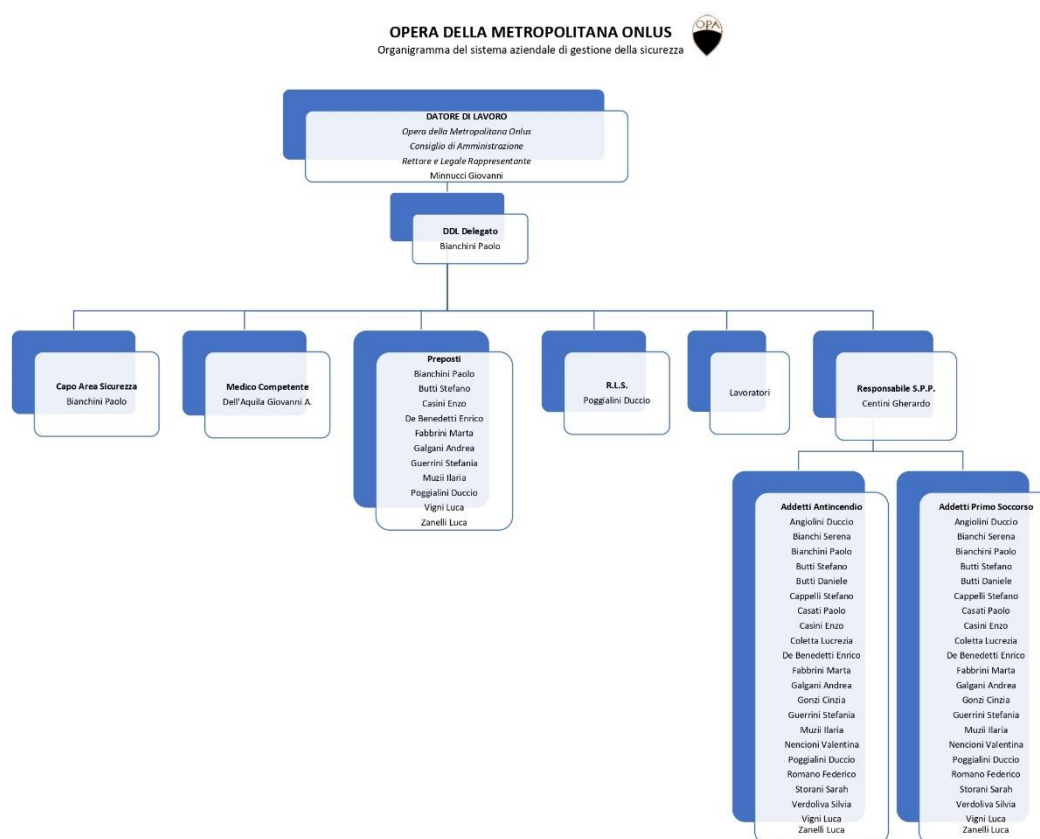
“Modello 231”

- ha comunicato a tutti i lavoratori le misure di prevenzione, fornendo in particolare informazioni in riferimento alle modalità di abbandono, da parte dei lavoratori, della propria postazione e dei locali dell'ente, al verificarsi dell'emergenza;
- unitamente a Opera Laboratori Fiorentini e Siena Viva Società Cooperativa (rispettivamente appaltatore e subappaltatore dell'Ente) è stato redatto un Piano di Emergenza ed Evacuazione, sottoscritto da tutti e tre i rispettivi l.r.p.t., e regolarmente veicolato.
- ✓ relativamente alla **formazione dei lavoratori**, l'Opera della Metropolitana:
 - effettua la periodica attività di formazione di tutti i dipendenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, adeguandola ai rischi ai quali ciascun lavoratore è esposto nell'esecuzione delle proprie attività;
 - garantisce che l'attività formativa sia sufficiente ed adeguata rispetto alle attività svolte dal lavoratore e alle mansioni alle quali lo stesso è adibito;
 - ripete la sopraccitata attività formativa ogni qualvolta il lavoratore è trasferito o adibito a mansioni differenti.
- ✓ relativamente all' **informazione dei lavoratori**, l'Opera della Metropolitana:
 - fornisce adeguata informativa ai dipendenti ed ai nuovi assunti sui rischi connessi ed insiti nell'attività espletata, le misure di prevenzione e protezione adottate, il nominativo del RSPP, del Medico Competente e degli eventuali altri soggetti nominati per garantire l'adempimento del D.lgs. n. 81/2008 e di ulteriore normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - si adopera affinché i lavoratori siano correttamente e tempestivamente informati circa il corretto utilizzo dei DPI.
- ✓ relativamente all' **attività di monitoraggio e controllo**, Opera della Metropolitana:
 - svolge regolare attività di vigilanza sistematica con riferimento al rispetto delle istruzioni di lavoro impartite ai lavoratori.
- ✓ relativamente ai **contratti stipulati con soggetti terzi** nell'ambito delle aree e attività sensibili:
 - la scelta dei fornitori, appaltatori consulenti esterni e/o collaboratori avviene sulla base di criteri di serietà e competenza del professionista/collaboratore e l'assegnazione degli incarichi deve avvenire sulla base di un processo decisionale che garantisca la segregazione dei compiti e delle responsabilità;
 - i fornitori, appaltatori, consulenti esterni e/o collaboratori prendono visione del Modello e si impegnano a rispettarne le previsioni, secondo quanto stabilito in specifiche clausole, inserite/aggiunte al contratto stipulato tra gli stessi e Opera della Metropolitana, che prevedono, in ipotesi di violazione di tali previsioni, la risoluzione del suddetto contratto;
 - i contratti con i fornitori e gli appaltatori, nonché gli incarichi con consulenti e/o collaboratori sono definiti per iscritto, con evidenziazione di tutte le condizioni ad essi sottese, nonché della dichiarazione di impegno a rispettare il Modello e delle conseguenze nel caso di violazione;

L'organigramma della sicurezza

L'attuale organigramma della sicurezza secondo i criteri di cui al D.lgs. n. 81/2008 è al momento il seguente:

“Modello 231”



Gli obblighi documentali ex d.lgs. n. 81/2008

In attuazione delle disposizioni contenute, prima nel D.lgs. n. 626/1994, poi nel D.lgs. n. 81/2008, l'Opera della Metropolitana ha predisposto la seguente documentazione:

- ❖ documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), generale e particolareggiato per specifiche strutture;
- ❖ documento per la gestione delle sostanze pericolose, con annesse schede di sicurezza;
- ❖ piano di emergenza ed evacuazione;
- ❖ documento unico di valutazione dei rischi interferenti (D.U.V.R.I.).

Tutti gli indicati documenti sono periodicamente aggiornati.

L'Ente si avvale anche di un consulente esterno, esperto in materia di sicurezza e salute del lavoro.

Tutte le nomine e gli incarichi sono stati formalizzati.

Il nominativo del Rls è stato notificato all'Inail di Siena.

Importanza assume comunque la funzione di **Responsabile delle attività ex D.P.R. n. 418/1995 e D.M. n. 569/1992** attribuita al Rettore/Legale rappresentante.

“Modello 231”

OPERA DELLA METROPOLITANA ONLUS

Organigramma sicurezza antincendio
01.01.2023



Razzismo e xenofobia

L'art. 5, co. 2, della legge 20.11.2017, n. 167 ha introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 l'art. 25-terdecies, rubricato razzismo e xenofobia.

Ci riferiamo alla previsione di cui art. 3, comma 3-bis, della legge 13.10.1975, n. 654.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi riferiti al rispettivo ruolo.

Il whistleblowing

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

La legge mirava a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno di enti pubblici e privati. L'introduzione di una disciplina ad hoc sul fenomeno del c.d. *whistleblowing* recepisce l'invito, rivolto all'Italia da alcuni organismi internazionali impegnati sul fronte anticorruzione, a rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto di questo fenomeno, anche con la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare in condizioni di sicurezza gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza.

Il sistema di *whistleblowing* è lo strumento mediante il quale viene garantita tutela a chi segnala non conformità in buona fede. L'obiettivo che lo strumento si propone è quello di prevenire la realizzazione di irregolarità all'interno dell'organizzazione, ma anche quello di coinvolgere tutti gli *stakeholders* e il pubblico, in generale, in un'attività di contrasto all'illecito, attraverso una partecipazione attiva e responsabile.

“Modello 231”

Con il d.lgs. n. 24/2023, nel dare attuazione alla Direttiva (UE)2019/1937, è stata raccolta in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico, sia di quello privato.

Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni, ivi previste, avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023, con una deroga per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati non superiore a 249: per questi, infatti, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna avrà effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

In particolare, il modello organizzativo deve prevedere:

- uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite (rilevanti per il d.lgs. n. 231/2001) e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate e/o finalizzate a danneggiare l'Ente, i suoi amministratori, collaboratori o dipendenti.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le previste, possibili segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo; parimenti nulli sono il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Opera della Metropolitana, stante anche la sua natura, è particolarmente sensibile ai profili di salvaguardia e tutela delle obbligazioni sottese ai rapporti di lavoro.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi riferiti al rispettivo ruolo.

Opera della Metropolitana mette a disposizione dei propri dipendenti e dei propri collaboratori a qualsiasi titolo un apposito modulo, disponibile sul proprio sito *internet*, che costituisce, nel rispetto delle garanzie di riservatezza, il collegamento diretto con l'OdV per la segnalazione di illeciti.

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'OdV che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. A tal fine, l'OdV potrà avvalersi del supporto e della collaborazione del Segretario dell'Ente (o di strutture interne da questi eventualmente indicate).

“Modello 231”

Qualora, all’esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, l’OdV, in relazione alla natura della violazione, provvederà: **a)** a comunicare l’esito dell’accertamento al Rettore, affinché provveda all’adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, inclusi, sussistendone i presupposti, la presentazione di apposita denuncia all’Autorità Giudiziaria competente e l’avvio di un’eventuale azione disciplinare; **b)** ad adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela di Opera della Metropolitana.

Una specifica regolamentazione sul punto è allegata al presente documento.

ALLEGATO 1

MODELLO ORGANIZZATIVO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Regolamento UE 2016/679

Indice

- 1. Scopo e campo di applicazione***
- 2. Definizioni***
- 3. Principi***
- 4. Modello organizzativo della privacy***
- 5. Gestione dei diritti degli interessati***
- 6. Strumenti a supporto del titolare del trattamento***

“Modello 231”

7. Flussi informativi

8. Formazione

9. Aggiornamento

1. Scopo e campo di applicazione

L'obiettivo del presente documento è rappresentare, in riferimento alla normativa ed alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali i principi e le strategie di Opera della Metropolitana Onlus per il corretto trattamento dei dati personali.

Con il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali [(Regolamento UE 2016/679 -*General Data Protection Regulation GDPR*- (di seguito anche GDPR)] l'Unione Europea ha inteso introdurre una disciplina finalizzata a rafforzare e rendere più omogenea la protezione dei dati personali dei cittadini, sia all'interno che all'esterno dei confini dell'unione europea. Il Regolamento è divenuto definitivamente applicabile a partire dal 25 maggio 2018.

Il GDPR ha sostituito la direttiva sulla protezione dei dati (ufficialmente Direttiva 95/46/EC) approvata nel 1995.

Nell'ambito del nuovo quadro normativo, l'Italia ha recepito i nuovi principi attraverso l'art. 13 della legge n. 163/2017, entrata in vigore il 21 novembre 2017, che ha attribuito al Governo la delega ad adottare (entro sei mesi) uno o più provvedimenti rivolti a:

- abrogare le disposizioni d.lgs. n. 196/2003 (il c.d. Codice Privacy) che siano in contrasto o comunque incompatibili con la nuova disciplina europea in tema di trattamento di dati personali e a modificarlo al fine di dare puntuale attuazione alle disposizioni del GDPR;
- valutare l'opportunità di avvalersi dei poteri specifici del Garante per la protezione dei dati personali (da ora anche Garante) affinché adotti provvedimenti attuativi e integrativi volti al perseguimento delle finalità previste dal GDPR;
- adeguare l'attuale regime sanzionatorio, a livello, penale e amministrativo, alle disposizioni del GDPR, al fine di garantire la corretta osservanza della nuova normativa.

Con il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, entrato in vigore il 19.09.2018, sono state approvate le *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riferimento ai dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dati)”*. Con tale decreto legislativo, che, in parte abroga, modifica e novella profondamente il precedente d.lgs. n. 196/2003, andando a costituire nei fatti il nuovo Codice Privacy, si completa il quadro della disciplina normativa nella materia in oggetto.

Appare importante sottolineare che la disciplina nazionale **integra** quella europea e le disposizioni nazionali sono da ritenersi legittime in quanto e nella misura in cui:

- rientrano nelle materie rimesse dal GDPR al legislatore nazionale;
- il loro contenuto sia conforme alle disposizioni del GDPR;
- esse siano interpretate e applicate nel rispetto del Regolamento.

Anche al fine di poter più efficacemente affrontare questi delicati compiti, OPERA DELLA METROPOLITANA ha designato quale RPD/DPO l'avv. Luigi Pelliccia.

Per l'applicazione delle disposizioni del GDPR si fa altresì riferimento alle indicazioni e linee guida emanate in materia dal Garante.

Le principali novità introdotte dal GDPR possono essere così sintetizzate:

- è introdotta la responsabilità diretta dei titolari del trattamento in merito al compito di assicurare, ed essere in grado di comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento

dei dati personali;

“Modello 231”

- è definita la nuova categoria di dati personali (i c.d. dati sensibili di cui al precedente Codice Privacy);
- viene istituita la figura obbligatoria del Responsabile della Protezione dei Dati, incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali negli enti;
- viene introdotto il Registro delle attività del trattamento ove sono descritti i trattamenti effettuati e le procedure adottate dall'ente; il Registro dovrà contenere specifici dati indicati dal GDPR;
- viene richiesto agli enti l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati; tale adempimento è richiesto quando un tipo di trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

2. Definizioni

Di seguito si riportano le definizioni presentate nell'art. 4 del GDPR.

Archivio: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico.

Autorità di controllo: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51.

Categorie particolari di dati:

a) dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;

b) dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;

c) dati relativi a condanne penali e reati: i dati personali idonei a rivelare informazioni in materia di casellario giudiziale, sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o indagato.

Consenso dell'interessato: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

Corrispondenza: all'interno di tale categoria si annoverano mail (in formato digitale o cartaceo), oltre che le comunicazioni via corrispondenza (es. degli interessati).

Dati finanziari/bancari: dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»). Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Destinatario: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate

“Modello 231”

destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento.

Interessato: La persona fisica cui si riferiscono i dati personali.

Limitazione di trattamento: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro.

Profilazione: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.

Pseudonimizzazione: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

Registrazioni video/audio: Dati relativi a registrazioni audio e video (es. videosorveglianza, telefonate).

Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

Terzo: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del Responsabile.

Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.

Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Violazione dei dati personali: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione o l'accesso non autorizzati ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

3. Principi

Di seguito si descrivono i principi che Opera della Metropolitana si impegna a rispettare nelle operazioni di trattamento.

3.1 Liceità, trasparenza e correttezza

Un trattamento è lecito solo se fondato su uno dei presupposti individuati dalla normativa. In particolare, il trattamento è lecito solo se:

- l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;

“Modello 231”

- il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali.

Per ogni trattamento è individuata una specifica base giuridica all'interno del Registro dei Trattamenti.

I principi di trasparenza e correttezza impongono che:

- devono essere comunicate esplicitamente le modalità con cui sono raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati dati personali nonché la misura in cui tali dati sono o saranno trattati;
- le comunicazioni relative al trattamento di tali dati personali devono essere facilmente accessibili e comprensibili tramite l'utilizzo di un linguaggio semplice e chiaro.

3.2 Limitazione della finalità

I dati devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non vi sia incompatibilità con tali finalità.

Un trattamento dei dati personali per nuove e diverse finalità deve essere consentito solo se compatibile con le finalità per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti. Qualora vi sia una compatibilità non è richiesta alcuna base giuridica separata oltre a quella che ha consentito la raccolta dei dati personali.

Al fine di verificare se il trattamento per un'altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento deve considerare il nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto analizzando le eventuali conseguenze, il contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, la natura dei dati personali, l'esistenza di adeguate garanzie (cifratura o pseudonimizzazione).

Al fine di rispettare tale principio Opera della Metropolitana:

- aggiorna i moduli di informativa a seguito di eventuali modifiche al Registro dei Trattamenti;

fornisce all'interessato il modulo dell'informativa aggiornato nel caso in cui utilizzi i dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti;

- valuta formalmente, con l'ausilio e la guida del DPO, la compatibilità o meno delle finalità ulteriori con quelle iniziali.

3.3 Minimizzazione dei dati

I dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Qualora non sia possibile utilizzare dati anonimi o aggregati in modo non riconducibile a singole persone o soggetti identificati od identificabili, l'impiego di dati personali deve essere il più limitato possibile. In particolare, qualora i dati personali non siano raccolti presso l'interessato è fondamentale esplicitare puntualmente le categorie di dati oggetto di trattamento, oltre che le fonti utilizzate. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità.

Al fine di rispettare tale principio Opera della Metropolitana

“Modello 231”

definisce ed implementa misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.

3.4 Esattezza

Come imposto dai requisiti normativi, i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati. In tal senso Opera della Metropolitana prevede delle procedure operative ed organizzative al fine di poter garantire tempestivamente il riscontro alle richieste degli interessati in relazione all'accesso, modifica o rettifica dei dati personali trattati.

Tali diritti vengono esplicitamente indicati nelle informative condivise con gli interessati.

3.5 Limitazione della conservazione

I dati personali dovrebbero essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità del loro trattamento.

I dati devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Opera della Metropolitana, con il supporto del DPO ed eventualmente del Legale di riferimento, al fine di ottemperare ai principi inerenti alla conservazione, prevede un adeguato processo definito finalizzato ad indicare, per ogni trattamento, le politiche di conservazione e gli interventi mirati per procedere alla corretta identificazione dell'interessato, alla cancellazione o all'anonimizzazione irreversibile di tali dati.

Gli interessati hanno il diritto di richiedere che i propri dati personali siano cancellati e non più sottoposti a trattamento qualora la conservazione di tali dati violi le norme previste.

3.6 Integrità e riservatezza

I dati personali devono essere trattati in modo da garantirne l'integrità e la riservatezza, impedendo l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali.

Pertanto, Opera della Metropolitana si assicura che:

- i dati trattati non siano messi a disposizione/conoscenza di Funzioni/soggetti che non abbiano la necessità lavorativa di venirne a conoscenza (principio del *need to know*);
- ogni Funzione/Unità Organizzativa o incaricato può trattare solo i dati personali di competenza, necessari per il conseguimento delle rispettive finalità.

4. Modello organizzativo privacy

4.1 Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento rappresenta la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.

Qualora le finalità e i mezzi di tale trattamento siano determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Opera della Metropolitana è il Titolare del trattamento ed ha la responsabilità di:

- determinare le finalità ed i mezzi dei trattamenti svolti;
- consultare il DPO;
- consultare il Legale di riferimento, qualora necessario.

4.2 Data Protection Officer

“Modello 231”

Il Data Protection Officer [di seguito indicato come DPO], è il responsabile della protezione dei dati di Opera della Metropolitana

e rappresenta il contatto con l’Autorità garante ed i soggetti interessati.

Alla luce delle previsioni contenute nell’art. 37 del GDPR ed in riferimento al contesto, la designazione di tale figura si è resa necessaria in relazione alle attività di trattamento condotte da Opera della Metropolitana che prevedono il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali.

In attuazione dell’art. 38 del GDPR, il DPO deve essere tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, e riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare, mantenendo adeguatamente segreto e riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti.

In relazione di quanto sopra, Opera della Metropolitana ha identificato e nominato un DPO esterno e per tale figura designata:

- assicura l’indipendenza con tutte le funzioni interne a Opera della Metropolitana;
- assicura che non riceva istruzioni dall’esterno per quanto riguarda l’esecuzione dei propri compiti;
- sostiene il suo operato, fornendogli le risorse necessarie al fine di assolvere i propri compiti ed accedere ai dati personali e ai trattamenti;
- mantiene la sua conoscenza specialistica.

Il DPO è facilmente raggiungibile dagli interessati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei diritti, attraverso mezzi idonei e sicuri di comunicazione.

Di tale nomina è stata effettuata idonea e completa comunicazione.

Ai sensi dell’art. 39 del GDPR, le responsabilità del DPO di Opera della Metropolitana sono le seguenti:

- informare e fornire consulenza al titolare o al responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dalla normativa cogente in materia di protezione dei dati personali;
- sorvegliare l'osservanza delle regole e dei principi definiti in tale documento relative alla protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale e le connesse attività di controllo;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;
- cooperare con l'autorità di controllo;
- fungere da punto di contatto con l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Nell'eseguire i propri compiti il DPO considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

4.3 Responsabile esterno del trattamento

Il Responsabile esterno del trattamento rappresenta la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento, compresi i professionisti esterni incaricati di specifici adempimenti previsti da norme di legge.

4.4 Incaricati del trattamento

“Modello 231”

Il Regolamento con l'espressione “chiunque agisca sotto l'autorità” (art. 29) del titolare o del responsabile o con l'espressione “le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile” (art. 4 par.10) si riferisce sostanzialmente a dipendenti o collaboratori.

Se nel precedente Codice Privacy tale ruolo riceveva una specifica formalizzazione e veniva designato con il termine “incaricato del trattamento”, nel Regolamento invece manca tale preciso inquadramento formale.

È stato comunque chiarito che il personale dipendente/collaboratore può trattare i dati solo se autorizzato ed entro i limiti delle istruzioni impartite dal titolare o dal responsabile.

Pertanto, data tale analogia sostanziale tra le figure descritte, all'interno del presente documento, tali soggetti autorizzati verranno comunemente ancora definiti quali “incaricati” del trattamento.

A tale scopo, tutte le Risorse di Opera della Metropolitana assumono la qualifica di incaricato. Tale figura tratta i dati personali relativi a persone fisiche inerenti all'attività della Struttura di appartenenza.

4.5 Amministratore di Sistema

Per amministratore di sistema si intendono, in ambito informatico, le figure professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti. All'interno di tale categoria rientrano anche altre figure equiparabili dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quali gli amministratori di basi di dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi *software* complessi.

La nomina ad amministratore di sistema deve avvenire previa valutazione da parte del titolare delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza. La nomina deve, inoltre, indicare l'ambito di applicazione riferito ad ogni singolo amministratore di sistema e i compiti ad ognuno di essi affidati da parte del titolare del trattamento.

L'operato degli amministratori di sistema è oggetto a un'attività di monitoraggio e controllo da parte degli organi di controllo preposti, al fine di verificare la rispondenza del loro operato alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza previste dalla legge e dalle procedure aziendali di riferimento.

5. Gestione dei diritti degli interessati

5.1 Informativa

I principi di trattamento corretto e trasparente implicano che l'interessato sia informato attraverso un opportuno modulo, l'informativa, in merito al trattamento di dati personali che lo riguardano.

Il GDPR prevede che, in caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il modulo di informativa debba contenere una serie di informazioni puntualmente identificate dall'art. 13.

Quando i dati vengono raccolti presso l'interessato viene fornita allo stesso da Opera della Metropolitana apposita informativa nella quale sono individuati:

- l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- i dati di contatto del DPO;
- le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali;

“Modello 231”

- la base giuridica del trattamento;
- i legittimi interessi, perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi, qualora il trattamento si basi su di essi;
- gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- ove necessario, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'art. 49 del GDPR, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili;
- il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- qualora il trattamento sia fondato sul consenso, l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocarne il divieto);
- il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- la natura del conferimento dei dati, in particolare quando il conferimento degli stessi sia un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto e le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, e le informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, l'art. 14 del GDPR prevede che il Titolare del trattamento fornisca all'interessato un modulo di informativa che preveda, in aggiunta a quanto illustrato nel precedente paragrafo, le seguenti informazioni:

- le categorie di dati personali raccolte;
- l'indicazione delle fonti da cui si sono ottenuti tali dati.

Nel caso di trattamenti di dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, Opera della Metropolitana, prima di tale ulteriore trattamento, deve fornire all'interessato informazioni in merito a tale finalità diversa e altre informazioni necessarie, inviando una nuova informativa e raccogliendo l'eventuale consenso. Qualora non sia possibile comunicare all'interessato l'origine dei dati personali, perché sono state utilizzate varie fonti, dovrebbe essere fornita un'informazione di carattere generale.

Sul proprio sito *internet* Opera della Metropolitana ha reso pubblici i **Termini e Condizioni d'uso** dello stesso.

Nel rispetto delle procedure, termini e contenuti dell'art. 4 della legge n. 300/1970, è utilizzato un impianto di videosorveglianza, installato nei siti museali di Opera della Metropolitana.

Specifiche informative in tema di *privacy* e di videosorveglianza è stata resa a tutto il personale dipendente.

6. Strumenti a supporto del titolare del trattamento

Secondo quanto previsto dall'art. 24 del GDPR, il Titolare del trattamento deve mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento venga effettuato conformemente al presente regolamento (principio di *accountability*).

“Modello 231”

Dette misure vanno valutate tenendo in considerazione una serie di elementi, tra cui la natura, l'ambito di applicazione, il contesto e le finalità del trattamento, nonché i rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, nonché riesaminate e aggiornate qualora necessario. Le sopra citate misure includono l'attuazione di politiche e procedure adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento, se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento.

Gli artt. 40 e 42 specificano, inoltre, che Il titolare può dimostrare la conformità di un trattamento dei dati al GDPR anche attraverso l'adozione delle misure di sicurezza o l'adesione ai codici di condotta o un meccanismo di certificazione.

6.1 Gestione del Registro dei Trattamenti

In base a quanto previsto dall'articolo 30 (comma 1), il titolare e, ove applicabile, il suo rappresentante devono predisporre e mantenere un registro dei trattamenti, ossia l'archivio scritto (anche in formato elettronico) delle attività di trattamento. Opera della Metropolitana ha predisposto un apposito registro dei trattamenti in cui sono inserite tutte le informazioni richieste dall'art. 30 del GDPR.

Tale registro sarà regolarmente aggiornato e mantenuto.

6.2 Gestione dei Responsabili

In base a quanto previsto dall'art. 28 del GDPR, il Titolare del trattamento, qualora sia necessario, deve ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

6.3 Gestione delle violazioni di dati personali

Gli artt. 33 e 34 del GDPR delineano i requisiti alla base del processo di gestione degli incidenti a livello di *privacy*.

Tale tipologia di incidente si configura come una violazione di sicurezza che comporta, accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Una violazione dei dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche, ad esempio perdita del controllo dei dati personali che li riguardano o limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto o usurpazione d'identità, decifrazione non autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo alla persona fisica interessata.

In questa eventualità Opera della Metropolitana adotterà ogni utile intervento e operazione in linea con le disposizioni emanate in materia dal Garante.

7. Flussi informativi

La predisposizione dei flussi informativi rappresenta un presupposto fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi relativi ai principi della normativa vigente per il corretto trattamento dei dati personali nel contesto di Opera della Metropolitana.

Lo scambio tra le diverse aree di Opera della Metropolitana di flussi informativi adeguati e in tempi coerenti con la rilevanza e la complessità dell'informazione è necessaria anche per la piena valorizzazione dei diversi livelli di responsabilità all'interno del Modello Organizzativo *Privacy*.

“Modello 231”

8. Formazione

Secondo l'art. 29 del GDPR, chiunque abbia accesso ai dati personali deve essere istruito dal Titolare del trattamento tramite un opportuno e completo piano formativo in materia di *privacy* con particolare riferimento alle novità introdotte dal GDPR.

L'art. 32 del GDPR mette in evidenza l'importanza della formazione come misura tecnica e organizzativa atta a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Il DPO, ai sensi dell'art. 39 del GDPR, ha il compito di sensibilizzare e formare il personale che partecipa ai trattamenti.

Tale formazione dovrà essere svolta in orario lavorativo e coinvolgendo tutto il personale incaricato al trattamento dei dati personali.

La formazione è finalizzata ad illustrare i rischi generali e specifici dei trattamenti dei dati, le misure organizzative, tecniche e informatiche adottate, nonché le responsabilità e le sanzioni; prevede inoltre sessioni di aggiornamento in caso di modifiche normative, organizzative e tecniche.

9. Aggiornamento

L'aggiornamento del presente Documento è effettuato, di norma, annualmente e comunque tutte le volte che sarà ritenuto opportuno, sia in caso di cambiamenti organizzativi interni sia per adeguamento a novità legislative di rilievo.

ALLEGATO 2

Policy sul whistleblowing **Linee Guida per le segnalazioni**

Indice

1. Premessa
2. Riferimenti
3. Obiettivi
4. Destinatari
5. Segnalazioni
6. Contenuto delle segnalazioni
7. Invio delle segnalazioni
8. Gestione delle segnalazioni
9. Tutela del Segnalante
10. Responsabilità del Segnalante e tutela del Segnalato
11. Sistema disciplinare
12. Aggiornamento e *reporting*

1. Premessa

“Modello 231”

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

La legge mirava a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno di enti pubblici e privati. L'introduzione di una disciplina ad hoc sul fenomeno del c.d. *whistleblowing* recepisce l'invito, rivolto all'Italia da alcuni organismi internazionali impegnati sul fronte anticorruzione, a rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto di questo fenomeno, anche con la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare in condizioni di sicurezza gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza.

Il sistema di *whistleblowing* è lo strumento mediante il quale viene garantita tutela a chi segnala non conformità in buona fede. L'obiettivo che lo strumento si propone è quello di prevenire la realizzazione di irregolarità all'interno dell'organizzazione, ma anche quello di coinvolgere tutti gli *stakeholders* e il pubblico, in generale, in un'attività di contrasto all'illecito, attraverso una partecipazione attiva e responsabile.

Con il d.lgs. n. 24/2023, nel dare attuazione alla Direttiva (UE)2019/1937, è stata raccolta in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico, sia di quello privato.

Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni, ivi previste, avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023, con una deroga per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati non superiore a 249: per questi, infatti, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna avrà effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

2. Riferimenti

- D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 “Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni nazionali”
- Normativa vigente in materia di tutela dei dati personali (d.lgs. 196/2003, modificato dal d.lgs. 101/2018 e s.m.i., Regolamento UE 2016/679)
- Linee Guida e Regolamento dell'ANAC
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001
- Codice Etico

3. Obiettivi

La normativa in esame ha, tra le altre, previsto l'integrazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 al fine di prevedere una puntuale tutela per tutti quei dipendenti e/o collaboratori di società che abbiano segnalato condotte illecite, rilevanti ai sensi del citato decreto, o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'Ente, nonché del Codice Etico, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle proprie mansioni lavorative.

In particolare, ai soggetti giuridici che si sono dotati del c.d. Modello Organizzativo 231 viene chiesto di integrare quest'ultimo al fine di prevedere, *inter alia*, misure volte a garantire la tutela del segnalante da atti di ritorsione ovvero discriminatori nei confronti del segnalante stesso e, più in generale, un uso puntuale e non abusivo del nuovo strumento di segnalazione.

In ragione di quanto sopra, avendo l'Opera della Metropolitana Onlus (di seguito “Opera della Metropolitana”) a suo tempo adottato il Modello Organizzativo 231, le presenti Linee Guida hanno quindi l'obiettivo di definire le modalità attraverso cui effettuare una segnalazione, a tutela dell'integrità dell'Ente, di comportamenti illeciti, commissivi o

“Modello 231”

omissivi, che costituiscano o possano costituire una violazione di quanto sancito nel Modello di organizzazione e gestione dell'Ente e nel Codice Etico, dei principi di controllo interno, della *policy* e di norme aziendali.

4. Destinatari

Con il termine *whistleblower* viene definita la persona che segnala o divulga informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito delle sue attività professionali, a prescindere dalla natura di tali attività o dalla circostanza che il rapporto di lavoro sia nel frattempo terminato o non ancora iniziato.

I soggetti ai quali sono riconosciute le tutele sono:

☐ **Lavoratori subordinati**, ivi compresi i:

o Lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal d.lgs. n. 81/2015 (rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato, lavoro accessorio).

o Lavoratori che svolgono prestazioni occasionali (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'art. 54-*bis* del D.L. n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017).

☐ **Lavoratori autonomi**

Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato, ivi compresi i:

o Lavoratori autonomi indicati al capo I della l. n. 81/2017. Si tratta dei lavoratori con rapporti di lavoro autonomi disciplinati dal Titolo III del Libro V del Codice civile, ivi inclusi i contratti d'opera di cui all'art. 2222 del medesimo Codice.

o Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del Codice di procedura civile (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato).

o Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015. Si tratta - ai sensi del co. 1 della citata norma - delle collaborazioni organizzate dal committente che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento “ai tempi e al luogo di lavoro” (c.d. “etero-organizzazione”).

☐ **Liberi professionisti e consulenti** che prestano la propria attività presso soggetti del settore privato e che potrebbero trovarsi in una posizione privilegiata per segnalare le violazioni di cui sono testimoni.

☐ **Volontari e tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore privato che rischiano comunque di subire ritorsioni per aver segnalato violazioni.

☐ **Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza**, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore privato. Si tratta di soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione nella quale la violazione si verifica e nella quale esercitano alcune funzioni, anche in assenza di una regolare investitura -esercizio di fatto di funzioni- (componenti dei Consigli di amministrazione, anche senza incarichi esecutivi, oppure dei componenti degli Organismi di vigilanza -ODV-).

I soggetti diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche nei cui confronti valgono il divieto di ritorsione e le misure di protezione

Il facilitatore

“Modello 231”

“Persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata”.

È il soggetto che fornisce consulenza e sostegno al segnalante e operante nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Le persone del medesimo contesto lavorativo che presentano determinati requisiti

Persone legate da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano, o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del segnalante o denunciante (colleghi, ex-colleghi, collaboratori).

I colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente con il segnalante

Rientrano tra i colleghi di lavoro coloro che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, divulgatore o denunciante e hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente., ossia coloro che, al momento della segnalazione, lavorano con il segnalante.

Gli enti di proprietà di chi segnala, denuncia o effettua una divulgazione pubblica o per i quali dette persone lavorano e gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo di tali soggetti

Il legislatore ha esteso la protezione da ritorsioni anche agli enti di proprietà del segnalante (o della persona che denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica) o per i quali gli stessi lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle suddette persone.

5. Segnalazioni

Coloro i quali vengano a conoscenza di condotte illecite o di violazioni attuate nello svolgimento dell’attività lavorativa (di seguito “Segnalante” o “Segnalanti”) le segnalano, in buona fede, in modo circostanziato.

La Segnalazione contiene informazioni circostanziate di condotte illecite fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Sono oggetto di Segnalazione:

- condotte illecite: comportamenti che possono integrare uno o più dei reati-presupposto della responsabilità di Opera della Metropolitana previsti dal D.lgs. n. 231/01;
- violazioni del Modello di organizzazione e gestione, del Codice Etico e delle procedure dagli stessi richiamate.

Le segnalazioni disciplinate dalla presente procedura non possono avere ad oggetto questioni di natura esclusivamente personale o attinenti al proprio rapporto di lavoro.

La disciplina contenuta nella presente procedura non esclude né limita le facoltà del segnalante, venuto a conoscenza delle condotte illecite come sopra descritte, di rivolgersi direttamente alla Autorità Giudiziaria competente.

Ambito oggettivo della protezione - la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia. La comunicazione di ritorsioni.

Oggetto di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica sono informazioni sulle violazioni di specifiche normative nazionali e dell’Unione Europea.

L’oggetto della segnalazione, della divulgazione pubblica, della denuncia

Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

“Modello 231”

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Diversamente dal passato, non sono più ricomprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività.

Violazioni delle disposizioni normative nazionali

In tale categoria vi rientrano gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE:

o i reati presupposto per l'applicazione del d.lgs. n. 231/2001;

o le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001, anch'esse non riconducibili alle violazioni del diritto dell'UE come sotto definite.

Violazioni della normativa europea

Si tratta di:

o illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE (Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023) e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione.

In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

o Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

o Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE.

Segnalazioni con contenuti esclusi dall'applicazione della disciplina sul *whistleblowing*

Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.

“Modello 231”

Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Non è viceversa pregiudicata l'applicazione di alcune disposizioni nazionali o dell'UE; in particolare, rimangono le disposizioni nazionali o dell'UE su:

Informazioni classificate

Segreto professionale forense

Segreto professionale medico

Segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali

Norme di procedura penale

Autonomia e indipendenza della magistratura

Difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica

Esercizio dei diritti dei lavoratori

Disposizioni in materia di esercizio del *diritto dei lavoratori* di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'art. 28 della legge n. 300/1970 (repressione della condotta antisindacale).

L'attinenza con il contesto lavorativo del segnalante o denunciante

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

L'irrilevanza dei motivi personali del segnalante o denunciante

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.

Resta comunque fermo che non sono considerate segnalazioni di *whistleblowing* quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

Gli elementi e le caratteristiche delle segnalazioni

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la deliberazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni negli enti e amministrazioni del settore pubblico e privato nonché da parte di ANAC.

In particolare, è necessario risultino chiare:

o le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;

o la descrizione del fatto;

o le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Le segnalazioni anonime e la loro trattazione

“Modello 231”

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, come chiarito dall'ANAC, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nei propri procedimenti di vigilanza “ordinari”.

Le segnalazioni anonime ricevute tramite canali interni non potranno costituire elemento di prova e saranno prese in considerazione per approfondimenti solo se di contenuto dettagliato e circostanziato, altrimenti non avranno alcun seguito.

Le comunicazioni delle ritorsioni all'ANAC

Tra i soggetti che possono comunicare all'ANAC vi sono anche coloro che, avendo un legame qualificato con il segnalante, denunciate o divulgatore pubblico, subiscono ritorsioni in ragione di detta connessione (facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro, soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciate, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo).

Sono escluse dalla possibilità di tale segnalazione le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative presso l'organizzazione datoriale in cui le ritorsioni sono state attuate.

I rappresentanti sindacali beneficiano, in quanto tali, della possibilità di comunicare all'ANAC ritorsioni, sia se esse sono conseguenza di una segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica agli stessi effettuata in qualità di lavoratori, sia se assumono il ruolo di facilitatori, non spendendo la sigla sindacale, e quindi subiscono ritorsioni per aver fornito consulenza e sostegno alla persona segnalante, denunciate o che ha effettuato una divulgazione pubblica.

Deve ovviamente esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, denunciate o che effettua la divulgazione pubblica, affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione.

Le comunicazioni di ritorsioni vanno trasmesse esclusivamente all'ANAC per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile.

6. Contenuto delle Segnalazioni

Le Segnalazioni debbono provenire da soggetto individuato con certezza e contenere almeno i seguenti elementi:

- le generalità del soggetto che effettua la Segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Ente;
- una descrizione il più possibile dettagliata e circostanziata, basata su elementi di fatto precisi e concordanti e non su semplici supposizioni, delle condotte illecite e/o delle violazioni del Modello/Codice Etico/procedure; essa può essere corredata da documentazione di supporto;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha attuato i fatti segnalati (ad esempio la qualifica o il settore in cui svolge l'attività);
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;

“Modello 231”

- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Come Segnalazione può essere utilizzato il modello appositamente predisposto e messo a disposizione all'interno delle cartelle condivise di utilità comune allocata sul *server* dell'Ente.

7. Invio delle Segnalazioni

La Segnalazione deve essere inviata secondo le seguenti modalità:

- mediante lettera cartacea corredata da eventuale documentazione a supporto, in doppia busta chiusa, priva di indicazione del mittente, all'indirizzo di posta ordinaria: Opera della Metropolitana Onlus - P.zza Duomo n. 8 - 53100 Siena (SI), all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza presso la Segreteria dell'Ente, che provvederà ad informare in merito l'OdV, senza prendere cognizione del contenuto della busta.

- mediante *e-mail*, con allegata eventuale documentazione a supporto, all'indirizzo di posta elettronica organismo.vigilanza@operaduomo.siena.it, il cui accesso è riservato al solo O.d.V.

Nell'ipotesi in cui la segnalazione abbia ad oggetto direttamente l'OdV, essa dovrà essere inoltrata al C.d.A. dell'Ente, all'indirizzo di posta elettronica dedicato: rettore@operaduomo.siena.it, il cui accesso è riservato al solo Rettore. Il Consiglio di Amministrazione, ricevuta la segnalazione, opera secondo le modalità indicate dalla presente procedura e adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari a seguito dell'attività espletata.

8. Gestione delle Segnalazioni

L'O.d.V. ha facoltà, a seconda delle esigenze, di coinvolgere eventuali altre funzioni di controllo con la finalità di gestire la Segnalazione.

L'O.d.V. che, al termine di accertamenti preliminari, ravvisi la manifesta infondatezza della segnalazione, provvede ad archiviare la medesima, redigendo motivazione scritta di tale decisione e dandone comunicazione al segnalante.

Le azioni di verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione avverranno nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività considerata opportuna e coinvolgendo le funzioni aziendali ritenute competenti.

A conclusione della fase di verifica, qualora la Segnalazione risulti fondata, l'O.d.V. provvede a segnalarla al C.d.A. dell'Ente a che quest'ultimo provveda a adottare ogni necessario provvedimento gestionale e, qualora necessario, intraprendere ogni utile iniziativa legale dinanzi ai competenti organi.

In caso di accertata fondatezza della Segnalazione, il C.d.A. dell'Ente, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicata, adotta tutti i provvedimenti ritenuti opportuni e tutte le azioni a propria tutela.

Nel caso di accertata fondatezza della Segnalazione che coinvolga uno o più dei componenti del C.d.A. dell'Ente, l'O.d.V. informa il C.d.A. stesso al fine dell'adozione di tutti i provvedimenti ritenuti opportuni e tutte le azioni a propria tutela.

All'esito dell'istruttoria l'O.d.V. provvede ad informare il Segnalante.

Ove la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata e risulti che la stessa sia stata redatta dal segnalante con dolo o colpa grave, l'O.d.V. provvede a darne comunicazione, con invio della documentazione, ivi compresa l'identità del segnalante e del segnalato, al Rettore di Opera della Metropolitana, affinché relazioni il Consiglio dell'Ente e possano essere adottati gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti del segnalante.

“Modello 231”

È fatta in ogni caso salva, in tale ultima ipotesi, l'eventuale responsabilità civile/penale del segnalante.

I dati personali eventualmente presenti nelle Segnalazioni sono trattati nel rispetto della normativa *privacy* vigente (d.lgs. 196/2003, novellato dal d.lgs. 101/2018 e Regolamento UE 2016/679) e conservate per il periodo di tempo strettamente necessario per la gestione della Segnalazione.

I Destinatari che dovessero ricevere, per qualunque motivo, un'informativa di supposta irregolarità dovranno:

- garantire la riservatezza delle informazioni ricevute;
- indirizzare il Segnalante all'osservanza delle modalità di segnalazione sopra descritte;
- in caso di Segnalazione ricevuta per iscritto, inoltrarla immediatamente all'O.d.V. attraverso uno dei canali sopra citati con obbligo di astenersi dall'intraprendere alcuna iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento.

9. Tutela del Segnalante

Le tutele

Il sistema di protezione previsto per il soggetto segnalante si compone dei seguenti tipi di tutela:

1. la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
2. la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione;
3. le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni;
4. la previsione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato dall'ANAC.

Il divieto di rinunce e transazioni

Sono in generale vietate rinunce e transazioni -non sottoscritte in una c.d. sede protetta *ex art. 2113 cod. civ.*- dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti.

La tutela della riservatezza

La tutela della riservatezza del segnalante

È necessario garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, anche al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione.

Il divieto di rivelare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

La tutela della riservatezza va assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare.

Due i casi in cui per rivelare l'identità del segnalante devono concorrere la previa comunicazione scritta delle ragioni alla base della rivelazione dei dati relativi alla sua identità e il previo consenso espresso del segnalante.

La prima ipotesi ricorre laddove nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare.

La seconda ipotesi ricorre, invece, nel caso in cui nelle procedure di segnalazione interna ed esterna la rivelazione dell'identità del segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa

“Modello 231”

della persona coinvolta. Anche in questo caso per disvelare l'identità del segnalante è necessario acquisire previamente sia il consenso espresso dello stesso che notificare allo stesso in forma scritta motivazioni alla base della necessità di disvelare la sua identità.

Dalla previsione dell'obbligo di riservatezza derivano una serie di corollari:

1. La prima importante conseguenza dell'obbligo di riservatezza è la sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i.
2. In secondo luogo, il rispetto dell'obbligo di riservatezza impone che le amministrazioni ed enti coinvolti nella gestione delle segnalazioni garantiscano tale riservatezza durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti.

Opera della Metropolitana garantisce la tutela del Segnalante e la sua riservatezza e lo preserva da qualunque forma di ritorsione o discriminazione attuata in ragione della segnalazione medesima. Si riserva inoltre il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque realizzi o minacci di attuare atti di ritorsione contro coloro che hanno presentato segnalazioni nell'ambito delle presenti Linee Guida e di ogni altro correlato atto.

In particolare, in ambito disciplinare, l'identità del Segnalante non potrà essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della Segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza ad eccezione dei casi in cui sia la normativa in vigore a richiedere la comunicazione di determinati dati.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare aziendale, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

Il trattamento dei dati personali

L'acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avvenga in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali.

Qualsiasi scambio e trasmissione di informazioni che comportano un trattamento di dati personali da parte delle istituzioni, organi o organismi dell'UE deve inoltre avvenire in conformità al regolamento (UE) 2018/172587.

La tutela dei dati personali va assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto “interessati” dal trattamento dei dati.

In base alle previsioni della normativa in materia di dati personali il titolare del trattamento, i responsabili del trattamento e le persone autorizzate a trattare i dati personali sono tenuti a rispettare, in particolare, i seguenti principi fondamentali:

o Trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati («**liceità, correttezza e trasparenza**»).

o Raccogliere i dati solo al fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce effettuate da parte dei soggetti tutelati dal d.lgs. 24/2023 («**limitazione della finalità**»).

o Garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («**minimizzazione dei dati**»). A tal riguardo il decreto precisa, infatti, che i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio.

“Modello 231”

- o Assicurare che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti relativi alla specifica segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia che viene gestita («**esattezza**»).
- o Conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione («**limitazione della conservazione**»).
- o Effettuare il trattamento in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («**integrità e riservatezza**»). Le misure di sicurezza adottate devono, comunque, essere periodicamente riesaminate e aggiornate.
- o Definire un modello di gestione delle segnalazioni in conformità ai principi di protezione dei dati personali. In particolare, tali misure devono fare in modo che non siano resi accessibili, in via automatica senza il tramite del titolare del trattamento o soggetto autorizzato, dati personali a un numero indefinito di soggetti.
- o Rendere *ex ante* ai possibili interessati (ad es. segnalanti, segnalati, persone interessate dalla segnalazione, facilitatori, ecc.) **un'informativa sul trattamento dei dati personali** mediante la pubblicazione di documenti informativi ad esempio tramite sito web, piattaforma, informative brevi in occasione dell'utilizzo degli altri canali previsti dal decreto. Non devono invece essere fornite informative *ad hoc* ai vari soggetti interessati.
- o Assicurare l'aggiornamento del **registro delle attività di trattamento**, integrandolo con le informazioni connesse a quelle di acquisizione e gestione delle segnalazioni.
- o Garantire **il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione**. Nel caso in cui l'accesso ai canali interni e al canale esterno di segnalazione avvenga dalla rete dati interna del soggetto obbligato e sia mediato da dispositivi firewall o proxy, deve essere garantita la non tracciabilità – sia sulla piattaforma informatica che negli apparati di rete eventualmente coinvolti nella trasmissione o monitoraggio delle comunicazioni - del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione a tali canali.

La tutela da eventuali ritorsioni

Le ritorsioni

È ritorsione “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”.

Affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione è necessario uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, denunciate o che effettua la divulgazione pubblica.

Nei casi di ritorsioni tentate o minacciate, il soggetto tutelato, nel comunicare all'ANAC la ritorsione subita, deve necessariamente fornire elementi da cui poter desumere il *fumus* sulla effettività della minaccia o del tentativo ritorsivo.

Le condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni

Per godere della protezione:

1. I segnalanti o denunciati devono ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione,

“Modello 231”

divulgazione pubblica o denuncia, che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritiere. Non sono sufficienti invece semplici supposizioni o voci di corridoio così come notizie di pubblico dominio.

2. Non rileva invece, ai fini delle tutele, la circostanza che il soggetto abbia segnalato, effettuato divulgazioni pubbliche o denunce pur non essendo certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati o denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino.

3. Allo stesso modo, chi effettua una segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia ha diritto alla protezione se ha agito sulla base di motivi fondati tali da far ritenere ragionevolmente che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano pertinenti in quanto rientranti fra gli illeciti considerati dal legislatore.

4. Deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante o denunciate, affinché questi siano considerati una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione.

Limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche

All'insieme delle tutele riconosciute dalla disciplina al segnalante, denunciante o a chi effettua una divulgazione pubblica si devono ascrivere anche le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni. Si tratta di limitazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa.

La scriminante prevista, tuttavia, opera solo nei casi in cui ricorrono due condizioni:

1. La prima richiede che al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione. La persona, quindi, deve ragionevolmente ritenere, e non in base a semplici illazioni, che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la violazione, ad esclusione di quelle superflue, e non per ulteriori e diverse ragioni (ad esempio, *gossip*, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici);

2. La seconda condizione, invece, esige che la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal d.lgs. n. 24/2023 per beneficiare delle tutele (fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero tra le violazioni segnalabili ai sensi del d.lgs. n. 24/2023; segnalazioni, interne ed esterne, divulgazioni pubbliche effettuate nel rispetto delle modalità e delle condizioni dettate nel Capo II del decreto).

Entrambe le condizioni devono sussistere per escludere la responsabilità. Se soddisfatte, le persone che segnalano, denunciano o effettuano una divulgazione pubblica non incorrono in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare.

10. Responsabilità del Segnalante e tutela del Segnalato

È responsabilità del Segnalante effettuare segnalazioni in buona fede e conformemente con lo spirito dichiarato nelle presenti Linee Guida: segnalazioni manifestamente false o del tutto infondate e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o soggetti comunque interessati dalla Segnalazione non verranno prese in considerazione.

In aderenza con la vigente normativa in materia di *privacy* (d.lgs. 196/2003, novellato dal d.lgs. 101/2018 e Regolamento UE 2016/679), l'Opera della Metropolitana adotta le stesse forme di tutela a garanzia di tutela dei dati personali del Segnalante anche per il presunto

“Modello 231”

responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato.

11. Sistema disciplinare

Come prescritto dal d.lgs. n. 231/2001 viene previsto un sistema disciplinare, in analogia con quanto riportato nel Codice Etico di Opera della Metropolitana nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta sono assunte Opera della Metropolitana in piena autonomia indipendentemente dalle effettive conseguenze delle condotte stesse.

Sanzioni per il personale interno

A) lavoratori dipendenti

Le disposizioni contenute nelle presenti Linee Guida in materia di *whistleblowing* sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti. Le eventuali violazioni potranno quindi costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni sanzione e conseguenza di legge, anche in ordine all'eventuale risarcimento del danno, nel rispetto, in particolare, degli articoli 2103, 2106 e 2118 del codice civile, dell'art. 7 della legge n. 300/1970, della legge n. 604/1996 e sue successive modificazioni ed integrazioni sui licenziamenti individuali, nonché dal c.c.n.l. applicato ai rapporti di lavoro subordinato, sino all'applicabilità dell'art. 2119 cod. civ., relativo al licenziamento per giusta causa.

In particolare, i provvedimenti disciplinari irrogabili sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- + *richiamo verbale;*
- + *ammonizione scritta;*
- + *multa;*
- + *sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;*
- + *licenziamento (con preavviso -per g.m.s.- o senza preavviso -per g.c.-).*

B) amministratori

In caso di violazione da parte di Amministratori di Opera della Metropolitana, l'O.d.V. informerà l'intero consiglio di amministrazione, affinché assuma le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

In particolare, i provvedimenti disciplinari irrogabili sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- + *richiamo scritto;*
- + *sospensione temporanea dalla carica;*
- + *revoca dalla carica.*

Misure nei confronti di collaboratori

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente documento potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership*, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento di danni qualora da tale comportamento derivino danni concreti ad Opera della Metropolitana, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.lgs. n. 231/2001.

“Modello 231”

12. Aggiornamento e reporting

Nella relazione annuale indirizzata al Consiglio di Amministrazione l'OdV, nel rigoroso rispetto della riservatezza delle persone interessate e adottando i più opportuni accorgimenti al fine di evitare ritorsioni e/o discriminazioni anche indirette dei medesimi, informa il Consiglio di Amministrazione dell'attività svolta ai sensi della presente procedura. Nella relazione possono essere unicamente presentati dati aggregati non nominativi (numero e tipologia delle segnalazioni ricevute; esito degli stessi ed eventuali provvedimenti disciplinari adottati).

Le presenti Linee Guida e le correlate modalità di segnalazione saranno oggetto di revisione periodica in funzione dell'operatività ed esperienze maturate.